



# **ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA**



## **VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO PER IL PARCO**

### **DICHIARAZIONE DI SINTESI**

Aggiornamento a seguito della espressione del parere motivato giusta Determinazione n. 227 del 24/06/2015 del Dirigente del Servizio Ecologia, BURP. n. 95 del 02/07/2015 e della chiusura della fase di consultazione ai sensi dell'art. 12, comma 4. della L. 394/1991.

Gruppo di lavoro

Dott.ssa Agr. Chiara Mattia coordinamento

Sig. Maria Bartolomeo

Geom. Luigi Bombino

Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

Dott.ssa Nat. Anna Grazia Frassanito

Con Determinazione del Direttore d'Area politiche per la mobilità e la qualità urbana della Regione Puglia n. 15 del 21/12/2012 pubblicata sul BURP n. 5 del 10/01/2013 è stata formulata la proposta di adozione, con prescrizioni, del Piano per il Parco dell'Alta Murgia.

Il gruppo di lavoro dell'Ente Parco ha proceduto ad apportare le modifiche/integrazioni ai documenti di Piano secondo il seguente ordine:

1. modifica delle cartografie di piano;
2. modifica delle NTA attraverso adeguamento degli articoli segnalati;
3. adeguamento e/o inserimento di nuovi elaborati analitici e progettuali e riorganizzazione/integrazione del sistema di progetti speciali e prioritari.

Il Piano corredato di NTA di Regolamento e di rapporto Ambientale revisionati, integrati ed approvati con Deliberazione del Presidente n. 17/2014 del 03/06/2014, è stato trasmesso con nota prot. 2422 del 10/06/2014, alla Regione Puglia,

La stessa documentazione è stata resa disponibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, l'informazione è stata diffusa mediante avviso pubblicato sul BURP n. 79 del 19/06/2014 al fine di espletare le procedure ai sensi dell'art. 13 c. 5 e dell'art. 14 del D.Lgs 152/2006. Per una durata di 60 giorni chiunque ha potuto prenderne visione e presentare le proprie osservazioni, fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi da inviare in forma scritta.

Con Deliberazione di Giunta n. 8 del 08/01/2015, (BURP n. 24 del 17/02/2015) la Regione Puglia in qualità di Autorità Competente all'approvazione ha adottato il Piano per il Parco dell'Alta Murgia unitamente al Rapporto Ambientale alla relazione per la valutazione d'incidenza ed alla Sintesi non Tecnica ed alla Dichiarazione di sintesi.

- A partire dalla data di pubblicazione della DG è stata avviata la fase di consultazione ai sensi dell'art. 12, comma 4. della L. 394/1991 e ss.mm.ii. con scadenza al 07/05/2015;
- con nota prot n. 1122 del 20/03/2015 questo Ente, ha provveduto alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, fissando quale termine ultimo per la trasmissione degli esiti il 07/05/2015;

Con Determinazione n. 227 del 24/06/2015 del Dirigente del Servizio Ecologia, pubblicata sul BURP. n. 95 del 02/07/2015 è stato espresso il parere motivato nell'ambito del procedimento di VAS.

Tutte le osservazioni pervenute durante l'intero procedimento di approvazione del Piano e di Valutazione Ambientale strategica sono state recepite o controdedotte come segue:

<b>Analisi delle osservazione e modifiche a seguito della pronuncia della competente Struttura regionale sulle osservazioni, ex art. 12, c. 4, L. 394/91 ed art. 12 L.R. n. 44/2012.</b>				
<b>N.</b>	<b>Proponente</b>	<b>Prot. N.</b>	<b>Osservazione</b>	<b>Controdeduzione</b>
1	Giuseppe Pierucci – Grumo Appula	Prot. 3344 del 14/08/2014	<b>Si osserva che le p.lle 348-59-62 del fg. 73, ricadenti in agro del Comune di Grumo Appula, ora individuate quali zone C, siano individuate in Zona D 1.</b>	<b>Non accoglibile</b> , si conferma il parere anticipato con nota prot. n. 3613 del 04/09/2014: le p.lle 348-59-62 del fg. 73, ricadenti in agro del Comune di Grumo Appula, risultano interessate da colture agrarie a seminativo sin dal 1997 e pertanto in linea con le finalità della zona C, rientrando tra gli agroecosistemi con assetti improntati dalle attività di gestione antropica, che garantisce la conservazione ed il prosieguo dell'attività agricola, ed incentiva le attività di assistenza sociale e cura in fattoria, di cura degli animali, di servizio turistico ed escursionistico, di didattica ed educazione ambientale, purché svolte in forma integrata e connesse alle attività primarie.
2	Padre Nicola Rocca - Andria	Prot. n. 3075 del 21/07/2014 e prot. n. 1010 del 16/03/2015	<b>Si osserva che:</b> <b>- le p.lle 159 e 83 del fg. 179, ora zona C, siano identificate come zona D4,</b> <b>- le p.lle 156-189-188 dello stesso foglio ora zona B, siano identificate come zona C;</b>	<b>Non accoglibile</b> , si conferma il parere anticipato con nota prot. n. 3612 del 04/09/2014. Nel caso specifico si osserva che le porzioni di p.lle 159 e 83 del fg. 179 risultano interessate da colture agrarie arboree e pertanto in linea con le finalità della zona C, rientrando tra gli agroecosistemi con assetti improntati dalle attività di gestione antropica. Inoltre l'area a parcheggio ivi autorizzata non contrasta con le prescrizioni per le zone C.  Riguardo alle porzioni delle p.lle 156-189-188 dello stesso foglio, le stesse risultano interessate in parte da colture agrarie arboree ed in parte da vegetazione arborea spontanea consolidata e tipica dei luoghi e pertanto in linea con le finalità della zona

				B, rientrando nelle porzioni di territorio i cui assetti ecologici e naturalistici risentono di pregressi usi silvo-pastorali ormai cessati o praticati in forma particolarmente estensiva.
3	D'Auciello Beatrice - Altamura	Prot. n. 1598 del 20/04/2015	<b>Si osserva che le p.lle 129 e 323 del fg. 9, in agro di Santeramo in Colle, ora in zona A, non siano individuati quali prati e pascoli naturali.</b>	Da verifiche cartografiche e catastali ed a seguito di sopralluogo effettuato in data 15/04/2015, si rileva che l'area oggetto di osservazione era interessata, già dal '97, in parte da un uliveto e in parte da un seminativo abbandonati, con presenza tuttavia di strati di roccia affiorante nelle zone sud-ovest e nord est del fondo. Si ritiene pertanto che lo stesso, interessato da pregressi usi agricoli, ovvero praticati in forma fortemente estensiva, per le predette motivazioni e per le condizioni di elevata naturalità dei terreni contermini, interessati da pascoli naturali, sia assimilabile a prateria post-culturale e pertanto a zona B, aree di riserva generale orientata, sulla quali trovano applicazione le relative norme di cui all'art. 7 delle N.T.A. La presente osservazione è pertanto parzialmente accoglibile, con la ridefinizione della zonizzazione delle p.lle 129 e 323 del fg. 9, in agro di Santeramo in Colle, da Zona A a Zona B per le motivazioni soprariportate.
4	Agenzia del demanio Direzione Puglia e Basilicata	Prot. n. 1764 del 30/04/2015	<b>Comunica la propria non competenza al procedimento, non configurandosi quale soggetto competente in materia ambientale</b>	<b>N.D.</b>
5	Ministero dei Beni e per le attività culturali Soprintendenza Archeologica della	Prot. n. 1829 del 05/05/2015	<b>Si osserva: 1. dall'esame del quadro conoscitivo ed interpretativo e dagli elaborati grafici, il Piano contempla un primo livello di individuazione delle presenze archeologiche;</b>	<b>Osservazioni accoglibili con appunti e precisazioni:</b> 1. In primis i dati raccolti e presenti nei documenti di Piano derivano da: -Archivio Storico della Soprintendenza per i Beni

	Puglia-Taranto		<p><b>2. si rende necessario l’elaborazione di un progetto sistematico del paesaggio archeologico dell’Alta Murgia Con carte di rischio e puntuale perimetrazione delle emergenze;</b></p> <p><b>3. aggiornamento delle proposte progettuali di valorizzazione dei siti d’interesse archeologico alla luce delle attività in corso;</b></p> <p><b>4. riformulazione dell’art. 29 bis del regolamento;</b></p>	<p>Archeologici per la Puglia; - consultazione Dati presso il Dipartimento di Beni Culturali e Archeologici - Facoltà di Beni Culturali della Università degli Studi di Lecce.</p> <p>Pur condividendo che l’Alta murgia sia interessato da un’elevata densità di siti archeologici, tuttavia il quadro conoscitivo, che contempla circa 114 presenze archeologiche, rispetto alle aree individuate nel PPTR quali zone a vincolo o zone d’interesse archeologico, è il frutto delle informazioni fornite anche dalla Soprintendenza Archeologica.</p> <p><u>Si provvederà pertanto ad aggiornare la cartografia di Piano</u>, in particolare le Tav. 13 e Tav. 19, dei vincoli paesaggisti, architettonici e archeologici, con i dati rinvenuti dal PPTR, ove mancanti.</p> <p>In merito ai dati relativi alle ricerche condotte negli ultimi anni si provvederà a richiedere alla Soprintendenza gli stessi. Tali dati saranno oggetto di integrazione nell’aggiornamento del Piano, secondo le procedure previste dalle norme di Piano ed al contempo, sempre in sede di aggiornamento, sarà valutata l’opportunità di un progetto specifico, sistematico di analisi del patrimonio archeologico dell’Alta Murgia con preventiva verifica della fattibilità economica.</p> <p>Analogamente saranno oggetto di aggiornamento del Piano le risultanze degli interventi e delle attività che vedono coinvolta la Soprintendenza (Museo e valle dei dinosauri, Uomo di Altamura) una volta che i progetti ed esiti saranno trasmessi all’Ente.</p> <p>Relativamente alla proposta di modifica ed integrazione dell’art. 29 bis, comma 3 bis, del Regolamento la stessa è accoglibile e <u>si propone la seguente riformulazione</u>” ....<i>previo nulla osta</i></p>
--	----------------	--	---	--

				<i>dell’Ente e preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologica....”</i>
6	Stato Maggiore dell’Esercito – IV Reparto logistico	Prot. n. 1832 del 05/05/2015	<b>Si propone la modifica dell’art. 1, c. 2, lett. f) delle N.T.A.</b>	<p>Si ritiene l’osservazione accoglibile, con la riformulazione dell’<u>art. 1, c. 2, lett. f., delle N.T.A.</u> nel seguente modo:</p> <p><i>f) affrancare il territorio dalle servitù militari e rendere, nel rispetto dell’art. 3, c. 2, lett. c), dello Statuto dell’Ente, le aree interessate dai poligoni addestrativi militari e dalle servitù militari coerenti con le previsioni di Piano attraverso iniziative e proposte adottate d’intesa con le istituzioni statali e regionali.</i></p> <p><i>Le previsioni di Piano relative agli immobili e alle aree soggette a servitù militari hanno validità immediata. Le attività addestrative, l’utilizzazione dei poligoni ed il loro mantenimento devono essere preventivamente concordate con l’Ente nel rispetto delle presenti Norme Tecniche e del Regolamento del Parco; a tal fine possono essere sottoscritti appositi protocolli d’intesa con le Forze Armate a norma dell’art. 357, comma 2. del D. L.vo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii, fatte salve le procedure di valutazione d’incidenza ex art. 6 (3) Direttiva 92/43/CEE "Habitat" ed art. 5 D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.</i></p> <p><i>L’inosservanza delle norme di cui alla presente lettera sarà sanzionata ai sensi dell’art. 30 della L. 394/91 e ss.mm.ii.</i></p>
7	Autorità Idrica Pugliese	Prot. n. 1872 del 06/05/2015	<b>1. si osserva la non accoglibilità del parere reso con nota prot. n. 3208 del 29/11/2010; 2. si invita a valutare tutte le interferenze con le infrastrutture esistenti del S.I.I.</b>	<p><b>Si conferma la non ammissibilità dell’osservazione</b>, già espressa con nota prot. n. 3208 del 29/11/2010.</p> <p>Il sistema delle norme tecniche di Piano e del Regolamento del Parco assicura la possibilità di intervenire sulle infrastrutture esistenti ai fini della</p>

				<p>loro manutenzione e funzionalità, assicurando, allo stesso tempo, il rispetto delle specifiche norme relative alle infrastrutture nel caso di interventi previsti dal piano.</p> <p>Allo stesso tempo, relativamente alle opere di captazione delle acque sotterranee esistenti, le norme di piano non vietano la loro prosecuzione, mentre per i nuovi è prevista apposita disciplina.</p> <p>In ultimo, il P.T.A. è stato preso a riferimento nella redazione del Piano per il Parco, come peraltro confermato dalla stessa A.d.B./Puglia con nota prot. n. 6291 del 07/05/2015.</p>
<b>8</b>	Autorità di Bacino della Regione Puglia	Prot. n. 1917 del 08/05/2015	<p><b>Ritiene compiuto il riferimento alle tematiche di difesa del suolo ed al recepimento delle norme del PAI, con riferimenti al P.T.A. ed ai Piani stralcio.</b></p> <p><b>Ritiene condivisibile la proposta di Piano, con l’aggiornamento delle perimetrazioni e l’inserimento del reticolo idrografico della carta Idrogeomorfologica.</b></p>	<p><b>Osservazione accoglibile</b>, si provvederà all’aggiornamento delle Tav. 2, 3 e 14 di Piano con le perimetrazioni ed il reticolo idrografico della carta Idrogeomorfologica come richiesti alla stessa A.d.B./Puglia.</p>
<b>8 bis</b>	Autorità di Bacino della Regione Basilicata	Prot. n. 2037 del 13/05/2015	<p><b>Chiede di integrare la proposta di Piano con adeguato riferimento ai contenuti ed alle prescrizioni contenute nel Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico dell’AdB/Basilicata per la parte di territorio di relativa competenza.</b></p>	<p><b>Osservazione accoglibile</b>, si provvederà ad integrare l’art. 17, DIFESA E RICOSTITUZIONE DEGLI EQUILIBRI IDROGEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI delle N.T.A., secondo la seguente riformulazione:</p> <p><i>1. Il Piano recepisce le previsioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque e nei Piani Stralcio di assetto idrogeologico della competente Autorità regionale e delle Autorità di Bacino della Regione Puglia e della Regione Basilicata, integrando tali interventi con la messa in sicurezza dei sentieri e delle aree a rischio.</i></p> <p><i>2...omissis</i></p> <p><i>3. Alle componenti di cui alle Tav. 2, 3 e 14 si</i></p>

				<p><i>applicano le disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti idrogeologiche e geomorfologiche.</i></p> <p>Per quanto concerne le componenti cartografiche si provvederà ad integrare la tav. 14 con gli strati informativi relativi al P.A.I./Basilicata, aggiornamenti 2014-15, vigenti. Relativamente invece al reticolo idrografico, fornito a mezzo mail dalla AdB/Basilicata in data 23/06/2015, si da atto che lo stesso non è ancora vigente e peraltro risulta shiftato rispetto a quello dell’A.d.B./Puglia. Pertanto, per la predetta componente si farà riferimento al reticolo dell’AdB/Puglia.</p>
<p>Alla data 11-03-2011 sono altresì pervenute le seguenti osservazioni alla Proposta di Piano per il Parco ed il Regolamento (Approvato con Deliberazione del C.D. n.09-2010 del 31-05-2010) da parte dei seguenti Soggetti Pubblici, così come allegate alla Deliberazione della Comunità del Parco, n. 1/11 del 29/03/2011, ex art. 10, comma 2 della L. 394/91 e ss.mm.ii</p>				
9	<b>Comune di Corato</b>	prot. n. 919 del 09/03/2011	Osserva per le zone C di consentire per le aziende non cerealicole con una superficie aziendale minima di 10 ettari e un lotto minimo d’intervento di 2 ettari.	<b>Tale possibilità sarà valutata in sede di aggiornamento del Piano</b> , secondo le procedure previste dalle norme di Piano, al fine di verificare, nel contempo, l’effettiva necessità di variazione degli indici anche in relazione alle unità di paesaggio individuate.
10	<b>Comune di Altamura</b> con allegate le note dell’Arch. N.Perucci e dell’Ing. G.Nuzzi, del Collegio dei Geometri di Bari e dell’Ordine degli architetti di Bari	prot. n. 1006 del 11/03/2011	<b>Art. 47-BIS</b> 1) Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari, ai conduttori a qualsiasi titolo di immobili o di colture situati nel perimetro del Parco Nazionale dell’Alta Murgia sono erogati direttamente dall’Ente di gestione, facendovi fronte con il proprio bilancio; 2) La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali avviene dopo aver accertato che i danni stessi	In merito agli indennizzi, le procedure sono già stabilite, ex art. 15 della L. 394/91, all’art. 45 del Regolamento del Parco, così come revisionato, nonché già disciplinato dal <i>Regolamento per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e forestali, al patrimonio zootecnico e/o alle opere nel territorio del Parco.</i> In merito alla proposta di prevedere tra le attività ordinarie il <b>ripascimento della coltre di terreno agrario</b> , di cui all’art. 37, c.3, del Regolamento, ora art. 3, c.1, lett. i), dello stesso, e peraltro già modificato, potrebbe essere ipotizzato il solo



		<p>derivano da un vincolo effettivo posto con le leggi o con il piano o regolamento del parco e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto, in parte, o per un certo periodo, l’esecuzione di attività economiche connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendo in modo parziale o continuo il reddito. Danno comunque diritto all’indennizzo:</p> <p>a) La riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;</p> <p>b) Le riduzioni di reddito o le maggiori spese o entrambi derivanti dalle limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazioni sulla base dei principi equitativi;</p> <p>c) La liquidazione dei danni provocati agli immobili e alle colture dalla fauna selvatica e dalla flora.</p> <p>3) L’ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno in maniera perentoria entro novanta giorni dalla data della denuncia. Contestualmente o successivamente alla denuncia potrà essere presentata perizia giurata, relativa ai danni subiti, redatta da tecnici abilitati per legge nominati dal richiedente.</p> <p>SOSTITUZIONE TITOLO V. ATTIVITA’ ECONOMICHE Art. 37. Attività agricole e zootecniche 3. E’ vietato il livellamento dei terreni. Sono</p>	<p>recupero dello stesso terreno eventualmente dilavato. Si accoglie pertanto parzialmente la presente osservazione col la seguente riformulazione dell’art. 3, c.1, lett. i):</p> <p><i>i) E’ vietato il livellamento dei terreni. Sono sempre ammesse le lavorazioni ordinarie per la preparazione del letto di semina, per il ripristino del franco di coltivazione qualora ridotto dal dilavamento e per il ripristino della funzionalità delle opere accessorie;</i></p> <p>In merito alla bruciatura delle stoppie, all’art. 37, c. 7 e c.8 del Regolamento, è stata disciplinata la relativa pratica, anche in linea con gli esiti della procedura EU-PILOT 5851/13/ENVI, in seguito alla quale si è provveduto altresì a precisare il termine temporale finale per l’effettuazione della stessa pratica, stabilito al 30 novembre.</p> <p>Pertanto l’art. 37, c. 7, del regolamento è stato così riformulato:</p> <p><i>7. Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati seminati prima del 1. ottobre e oltre il 30 novembre. La bruciatura di residui vegetali provenienti dalla potatura di specie arboree agrarie è consentita dal 1. ottobre al 31 maggio.</i></p> <p>Si rappresenta inoltre che il recente D.M. /MIPAF del 23/01/2015 sulla condizionalità in agricoltura, vieta in tutte le ZPS detta pratica, pertanto, qualora tale disposizione fosse confermata, la precedente norma regolamentare si applica esclusivamente a coloro che non aderiscono al regime di condizionalità in agricoltura.</p> <p>In merito alle procedure per il rilascio di nulla osta ed autorizzazioni</p>
--	--	---	--

		<p>sempre ammesse le lavorazioni ordinarie per la preparazione del letto di semina e il ripascimento della coltre di terreno agrario.</p> <p>7. Non è consentita la bruciatura delle stoppie e della paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei prati seminati prima del 1° ottobre. Può essere anticipata al 15 settembre la bruciatura delle stoppie e della paglie presente sui terreni per le semine di colture che si effettuano prima del 1° novembre. La bruciatura di residui vegetali provenienti dalla potatura di specie arboree agrarie è consentita dal 1° ottobre al 31 maggio.</p> <p>TITOLO VI. AUTORIZZAZIONE PROCEDURE</p> <p>Art. 44. NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI</p> <p>1. (bis) Il richiedente del nulla osta o dell'autorizzazione è tenuto a presentare idoneo progetto e relativa documentazione stabilita dall'ente con proprio provvedimento.</p> <p>Sono a carico dell'Ente Parco tutti i procedimenti amministrativi e abilitativi, eventuali bolli o versamenti e la preparazione degli elaborati tecnici per il rilascio dei nulla osta o delle autorizzazioni. Nulla osta e autorizzazioni sono rilasciati dal Direttore previa istruttoria del servizio preposto dall'ente, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza. Decorso tale termine, il nulla osta e</p>	<p>L'art. 44, c. 3, del Regolamento recepisce quanto osservato:</p> <p><i>3. Nulla osta e autorizzazioni sono rilasciati dal Direttore, previa istruttoria del Servizio preposto dell'Ente, entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza presentata completa in ogni sua parte e nel rispetto di quanto stabilito dalla L. n. 241/1990 e s.m.i., fatti salvi i diritti di terzi. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni. Le istanze relative a proposte di interventi oggetto di nulla osta o di autorizzazione devono essere corredate da idoneo progetto con relativi elaborati di legge, nonché da specifica documentazione stabilita dall'Ente con proprio provvedimento per ciascuna tipologia d'intervento e di opera. Nulla osta e autorizzazioni hanno validità di cinque anni dalla data del loro rilascio.</i></p> <p>Riguardo al porre in capo all'Ente Parco tutti i procedimenti amministrativi e abilitativi, una prima risposta è contenuta nell'art. 46 del Regolamento e nell'art. 26 delle N.T.A..</p> <p>In merito alle osservazioni degli Ordini e Collegi si vedano i relativi punti.</p> <p>Riguardo alle osservazioni dell'Ing. Nuzzi e Arch. Perrucci, le stesse non sono accoglibili per le motivazioni addotte a riscontro delle osservazioni formulate dagli Ordini e Collegi.</p>
--	--	---	--

			l’autorizzazione si intendono rilasciate. Osservazione Ing. Nuzzi e Arch. Perrucci Ricalca le osservazioni dell’ordine degli architetti, in particolare: ampliamento delle possibilità di recupero delle cave; trasposizione del piano su base catastale	
11	<b>Comune di Grumo Appula</b>	prot. n. 1013 dell’11/03/2011	Osserva che: 1. sia prevista una disciplina per gli interventi edilizi minori che tenga conto dei complessi turistici esistenti; 2. sia prevista una semplificazione delle procedure relative agli interventi nelle succitate Zone turistiche; 3. siano previste specifiche norme non penalizzanti per le attività colturali già esistenti; 4. la fascia di contiguità sia strettamente correlata a oggettive esigenze di tutela e protezione del territorio;	<b>Dette osservazioni si ritiene siano già recepite nel Piano e Regolamento</b> anche alla luce delle modifiche apportate a seguito dell’istruttoria della R.P. In particolare l’art. 44 del Regolamento apporta una semplificazione alle procedure autorizzative rispetto a quelle attualmente in vigore. Per le attività colturali esistenti il Piano ed il Regolamento sostengono modalità di gestione delle pratiche agro-silvo-pastorali e dei suoli coerenti con le finalità del Piano. Riguardo alle aree contigue, le stesse, d’intesa con la R.P., sono state individuate e perimetrate secondo le esigenze di tutela e protezione del Parco.
12	<b>Collegio Provinciale di Bari dei Geometri e dei Geometri Laureati</b>	prot. n. 767 del 01/03/2011	NTA Art.6: Zona A di Riserva integrale: si chiede l’inserimento, attraverso numerose modifiche del testo normativo, di una più ampia possibilità di trasformazioni edilizie  Art.7 Zona B Aree di riserva generale orientata chiede l’inserimento, attraverso numerose modifiche del testo normativo, di una più ampia possibilità di trasformazioni edilizie  Art.8 – Zona C aree di protezione Una prima osservazione richiede l’inserimento	Riguardo alla proposta di modifica dell’Art. 6, la stessa non è accoglibile per le seguenti modificazioni: L’attuale testo normativo interpreta già in modo non restrittivo i limiti posti dalla 394 in zona A. Le osservazioni puntano a inserire possibilità di trasformazione edilizia nel territorio nella zona A che vanno al di là di un carattere di eccezionalità (quale è ad esempio la previsione del recupero di manufatti esistenti a servizio dell’Ente di Gestione), prevedendo persino la possibilità di costruire nuovi manufatti in contrasto con i divieti previsti per la zona A dalla legge quadro sulle aree protette, L.394/91.  Riguardo alla proposta di modifica dell’Art. 7, la

			<p>al comma 1 di attività di scuole e istituti di formazione, attività museali e officine culturali (ed altre similari) tra quelle da incentivare in zona C Si chiede inoltre una serie di modifiche ai parametri territoriali ed edilizi per le costruzioni: diminuzione della superficie aziendale per la realizzazione di nuovi insediamenti, diminuzione del lotto minimo d’intervento, rapporto di copertura, etc</p> <p>Art.9 – Zona D Aree di Promozione Economica e Sociale Si chiede di inserire attività di scuole e istituti di formazione, attività museali e officine culturali (ed altre similari) tra quelle da incentivare in zona D Si chiedono aumenti dei parametri edilizi in zona D2 Si chiede l’inserimento della possibilità di ampliare gli interventi edilizi includendo anche la nuova costruzione nelle zone D3 e D4</p> <p>Art.27 Rapporti interistituzionali e governance Si suggerisce una diversa formulazione nel richiamare possibili collaborazioni interistituzionali Osservazione di carattere generale: si chiede di sostituire sempre la dizione “l’Ente promuove” con “l’Ente promuove e sostiene”</p>	<p>stessa non è accoglibile per le seguenti modificazioni: L’attuale testo normativo interpreta già in modo non restrittivo i limiti posti dalla 394 in zona B. Le osservazioni puntano a inserire più ampie possibilità di trasformazione edilizia nel territorio nella zona B prevedendo persino la possibilità di costruire nuovi manufatti in contrasto con i divieti previsti per la zona B dalla legge quadro sulle aree protette, L.394/91. Art. 8 Riguardo all’inserimento al comma 1 di attività di scuole e di istituti di formazione, le stesse rientrano già tra quelle di un’impresa agricola funzionale, giusto art. 8, c.1, delle N.T.A. In merito alla richiesta di aumentare le possibilità edificatorie, si osserva che la L. 394/91 non prevede esplicitamente la possibilità di nuovi insediamenti, possibilità che, non essendo esplicitamente vietata dalla stessa Legge, è stata introdotta nella normative tecnica di attuazione del Piano. Inoltre per i parametri territoriali ed edilizi il Piano ha fatto riferimento ad una tipologia di azienda legata ai caratteri pedologici, ambientali e paesaggistici del territorio dell’Alta Murgia, che hanno un carattere fortemente estensivo. In tal senso la superficie minima aziendale per una tale tipologia di azienda è stata dimensionata in 30ha, che costituisce un livello minimo per garantire un’agricoltura effettivamente estensiva e a basso impatto ambientale e il mantenimento dei caratteri paesaggistici murgiani. Analogamente è da argomentare per i vari parametri edilizi di cui si chiede una modifica in senso accrescitivo.</p>
--	--	--	---	---

				<p>Si rappresenta infine che il territorio murgiano presenta numerosi elementi edilizi abbandonati per i quali è incentivato il relativo recupero.</p> <p>Art. 9</p> <p>Riguardo all'inserimento al comma 1 di attività di scuole e di istituti di formazione, attività museali e officine culturali, le stesse rientrano già tra quelle di cui all'art. 9, c.1, delle N.T.A.</p> <p>Zone D2</p> <p>Trattandosi di aree di recupero ambientale non sembra opportuno aumentare i parametri edilizi previsti.</p> <p>Zona D3 e D4</p> <p>Le possibilità di effettuare interventi di nuova costruzione sono comunque limitate a quanto previsto nei piani urbanistici comunali.</p> <p>L'osservazione si ritiene sia già prevista sia per le aree D3 <i>Impianti tecnologici</i> che prevede la possibilità di adeguamenti funzionali sia per le aree D4 <i>insediamenti rurali, turistici, sportivi, ricreativi</i>, che prevede la realizzazione di nuovi interventi purché soggetti ad accordi di programma promossi dall'Ente e dai Comuni interessati.</p> <p>Art. 27, ora art. 26 delle N.T.A.</p> <p>La proposta appare di natura collaborativa, in quanto tendente a riformulare l'articolo sulla base di una chiara condivisione dei suoi contenuti generali. Risulta evidente che se un'attività è promossa dal Piano e dall'Ente essa riveste un interesse e va sostenuta dall'Ente nelle modalità possibili e consentite.</p>
13	<b>Ordine degli architetti</b>	prot. n. 991 del 11/03/2011	NTA Art.6: Zona A di Riserva integrale,	Proposta condivisibile nei suoi principi ispiratori ma <b>non accoglibile in zona A</b> , dove gli interventi,

	<p><b>pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Bari</b></p>		<p>punto 3: si chiede di ammettere la demolizione e ricostruzione per eventuali edifici esistenti di scarso interesse ambientale, artistico storico e architettonico e di estendere ai privati la possibilità di ampliare per eventuali necessità di adeguamento gli edifici esistenti fino al 15% dell’esistente.</p> <p>Art.7 Zona B Aree di riserva generale orientata, punto 2 lettera a): si richiede di specificare le attività produttive tradizionali e il tipo di infrastrutture; di sostituire il termine “risorse naturali” con “risorse naturali compatibili”</p> <p>Punto 3: si chiede di ammettere la demolizione e ricostruzione con eguale volumetria per eventuali edifici esistenti di scarso interesse ambientale, artistico storico e architettonico</p> <p>Art.8 – Zona C aree di protezione Si chiedono diverse modifiche ai parametri territoriali ed edilizi per le costruzioni in zona C: diminuzione della superficie aziendale per la realizzazione di nuovi insediamenti, diminuzione del lotto minimo d’intervento, rapporto di copertura, etc. Uno specifica richiesta prevede l’eliminazione della norma di concentrazione dei manufatti in un’area non superiore al 2% di quella aziendale complessiva.</p> <p>Art.8 – Zona C aree di protezione Per il punto 10 e 11 l’osservazione propone alcune specifiche tecniche: fare salve le</p>	<p>possono produrre impatti sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e devono, pertanto, avere un carattere di eccezionalità, come nel caso di strutture di servizio eventualmente necessarie all’EdG. Tali limiti sono peraltro incardinati nel disposto normativo della. Legge 394/91 (art.12).</p> <p>Edifici privati che eccezionalmente possono rinvenirsi in zona A possono essere eventualmente recuperati attraverso interventi di manutenzione o restauro (comma 3).</p> <p>Riguardo alle osservazioni all’art. 7, Zona B, le stesse non sono accoglibili per le seguenti motivazioni:</p> <p>Sul punto 2: la specifica esatta di tutte le attività tradizionali apre al rischio di dimenticarne qualcuna, che potrebbe essere riscoperta anche successivamente. Appare più opportuno, eventualmente, indicare le principali a titolo di esempio. Risorse naturali compatibili con l’ambiente naturale appare un concetto contraddittorio.</p> <p>Sul punto 3: in parte valgono le medesime obiezioni fatte per la zona A; è però da segnalare che la tutela per la zona B è di livello più attenuato rispetto alla zona A e che è meno eccezionale la possibilità che in zona B insistano edifici di scarsa qualità costruiti con materiali edilizi di tipo industriale. Riguardo all’Art. 8</p> <p>Le richieste prescindono: 1) dalla stretta relazione che deve esistere tra la consistenza dell’attività agricola e la possibilità di costruire nuovi insediamenti agricoli, che in relazione a una gestione di tipo estensivo propria dell’agricoltura e dell’ambiente murgiano non può che prevedere estensioni agricole significative, 2)</p>
--	---	--	--	---

			<p>intercapedini di larghezza inferiore o uguale a 1 m; si suggerisce di escludere non le “coperture asfaltate” ma “i materiali bituminosi” e di prevedere che i piazzali debbano essere realizzati “con materiali permeabili o con sistemi drenanti”</p> <p>Art.9 punto 3 (zona D2: aree di recupero ambientale degli impianti estrattivi): si chiede di ampliare gli scopi del recupero ambientale delle cave per “strutture comunque strettamente connesse alla fruizione e valorizzazione del parco”</p> <p>Art.25 Risoluzione di antinomie: si suggerisce la trasposizione del piano su base catastale</p>	<p>dal carattere estensivo del paesaggio murgiano, registrato anche dallo stessa pianificazione paesaggistica regionale.</p> <p>Questo secondo aspetto è anche alla base della norma di concentrazione che tende ad evitare la frammentazione del paesaggio conseguente alla diffusione degli insediamenti edilizi.</p> <p>L’osservazione 10, attinendo alle tecniche di costruzione finalizzate alla difesa dalle infiltrazioni di umidità non è certamente vietata, ma dovranno essere valutate in sede d’istruttoria sulla base dei materiali proposti.</p> <p>L’osservazione 11 si riferisce al problema di permeabilità dei piazzali. La norma attuale privilegia non tanto l’obiettivo della permeabilità (il contributo di ripascimento delle falde di aree così piccole è del tutto trascurabile e nel caso dei parcheggi anche teoricamente non auspicabile) ma soprattutto la dimensione paesaggistica delle soluzioni adottate per la sistemazione delle aree esterne.</p> <p>Riguardo all’Art. 9, punto 3</p> <p>Fruizione e valorizzazione del Parco appaiono concetti molto ampi. Bisogna ricordare che siamo nell’ambito di iniziative di recupero ambientale delle cave. Con questo presupposto l’elenco degli scopi fruitivi da perseguire nel recupero, contenuto nel punto 3, ha un ben preciso scopo di indirizzo.</p> <p>L’elenco è inoltre riportato a titolo di esempio (“quali l’approntamento di luoghi adatti ad una fruizione organizzata di valori geologici, naturalistici, paleontologici, storici, relativi ai tradizionali sistemi di cava e all’utilizzo monumentale delle pietre della cava”) lasciando spazio a estensioni analogiche.</p> <p>Art. 25</p>
--	--	--	---	--

				Si tratta di un’attività prevista in ausilio all’utenza (e peraltro normalmente non prevista da piani urbanistici e territoriali) ma che non può essere subordinata l’adozione del Piano.
Osservazioni pervenute alla Proposta di Piano per il Parco ed il Regolamento (approvato con Deliberazione del C.D. n.09-2010 del 31-05-2010) da parte di Soggetti Pubblici e Privati				
14	<b>Coldiretti Bari</b>	prot. n. 1447 del 14/04/21011	<b>NTA</b> Chiede un aumento degli Indici di fabbricazioni “per consentire, in virtù della legge di orientamento (D.lgs n.228/2001) maggiore attività economica connessa a quella agricola”	L’osservazione si ritiene sia già accolta all’art. 8, c. 6, ultimo capoverso, che dispone: <i>i manufatti da realizzare devono essere concentrati in un’area ristretta e continua di superficie non superiore al 2% di quella aziendale complessiva, salvo deroghe specifiche disposte dall’Ente in relazione a norme igienico sanitarie ovvero a vincoli planimetrici imposti dallo stato dei luoghi.</i>
			<b>Relazione generale</b> Zona C: si chiede di inserire nella relazione la seguente modifica: “Nella zona C, secondo quanto stabilito dagli articoli 1 e 12, comma 2 della L. n.394/91, è consentita la continuazione secondo gli usi tradizionali, ovvero secondo metodi di <b>agricoltura integrata</b> , delle attività agro-silvo-pastorali, nonché di ....”	L’attuale formulazione delle NTA consente in vari modi alle aziende agricole di dotarsi delle strutture edilizie necessarie, prevedendo anche aumenti <i>una tantum</i> qualora l’IFF risulti già interamente utilizzato al momento dell’approvazione del Piano. Come argomentato in relazione ad altre osservazioni per un’agricoltura di tipo estensivo gli indici e gli altri parametri utilizzati (superficie minima aziendale, etc) utilizzati appaiono congrui ( si veda quanto controdedotto all’osservazione n. 12).
15	<b>Comune di Andria</b>	Prot. n. 1374 del 14/04/2011	Richiama le osservazioni degli ordini professionali e il concetto di PME agricole	Riguardo al Concetto di PME va tenuto presente che si tratta di una definizione, quella della PME, che fa riferimento, di norma, a parametri di bilancio e di personale dipendente ampliamenti superiori a quelli di un’azienda agricola medio-grande. Il concetto di PME fa riferimento ai settori secondario



				e terziario. Non è quindi estendibile alle aziende agricole e non ha connessione con l'ampiezza della superficie agricola dell'azienda, ma con parametri di tipo economico-organizzativo.
16	<b>Antonio Bitetti</b>	prot. 4337 del 15-12-2010	richiesta di revisione della zonizzazione con l'inclusione in zona C di alcune zone inserite in zona A in agro di Altamura, fg. 74, p.lle 26-27-40-50-54-83-84, poste in Zona A della Proposta di Piano.	<b>Non accoglibile.</b> L'area in esame risulta essere in realtà compresa in zona B e non in zona A, sulla quale trovano applicazione le relative norme di cui all'art. 7 delle N.T.A, nonché le norme di cui al relativo comma 7. Difatti le aree oggetto di osservazione sono interessate in gran parte da praterie pseudosteppiche, in particolare le p.lle 83, 84, 54, 26, 153, 154 (ex p.lla 50). Pertanto considerata la natura e l'estensione delle stesse e le condizioni di elevata naturalità dei terreni contermini, si ritengono correttamente inserite in zona B, aree di riserva generale orientata. Relativamente allo jazzo Pescariello, censito al fg. 74, p.la 26, si ritiene che lo stesso, rientrando tra le tipologie edilizie locali, considerate le condizioni di elevata naturalità dell'area e non essendo un centro aziendale attivo, non possa essere variato in Zona C, ma per il quale è comunque possibile il relativo recupero ed ampliamento secondo la disciplina di Piano e la normativa vigente.
17	<b>Tomba Paola</b>	prot. 4234 del 06-12-2010	richiesta di revisione della zonizzazione con l'inclusione in zona C di alcune zone inserite in zona A in agro di Gravina in Puglia, località <i>Trullo di Sotto</i> , fg. 5, p.lle 2-81-116-117-119-119-120-121-122-123-125, poste in Zona A e B della Proposta di Piano	<b>Accoglibile per la sola area di sedime delle fondazioni dei capannoni</b> , siti in parte sulla p.la 133 ed in parte sulla p.la 132 del fg. 5, già esistenti alla data del 1997, restano invece confermate le previsioni per le altre p.lle in considerazione della natura prevalente a pascolo alternato a rupi calcaree delle stesse, tipica del costone murgiano.
18	<b>Ragone Michele</b>	nota dell'08-03-2011	richiesta di revisione della zonizzazione con l'inclusione in zona C di alcune zone inserite in zona B in agro di Altamura, località <i>Lamalunga</i> ,	<b>Accoglibile in parte:</b> Molte delle aree oggetto di osservazione sono interessate in gran parte da praterie pseudosteppiche, in particolare le p.lle 91, 92, 132,

			<p>fg. 102, 101, 73, poste in Zona B della Proposta di Piano, di inserire l'azienda agricola di comproprietà attualmente attiva in località "Lamalunga" in zona "C", mentre parte dei manufatti appartenenti ai suddetti manufatti ed adibiti a centro visite dell'uomo di Altamura in zona "D".</p>	<p>88, 130, 131 e 152 del fg. 73, le p.lle 261 (porzione fino alla strada a sud), 41, 7 e 8 del fg. 101 e la p.lla 45 del fg. 102 (le p.lle 7 e 8 del fg. 101 e le p.lle 30 e 46 del fg. 102 sebbene a seminativo sono inglobate all'interno di pascoli). Pertanto considerata la natura e l'estensione delle stesse e le condizioni di elevata naturalità dei terreni contermini, si ritengono correttamente inserite in zona B, aree di riserva generale orientata.</p> <p>Relativamente alle p.lle 40,266, 267, 268, 277, 276, 279, 264, 272, 273, 274, 269, 270, 271, 263, 265 e parte della 261 (quest'ultima fino alla strada di accesso alla masseria) ed il complesso aziendale attivo, censito al fg. 101, p.lla 339, data la natura a seminativo dei terreni, la relativa estensione ed omogeneità e la prossimità ai limiti del Parco si accoglie la proposta di classificare le stesse come zona C.</p> <p>Relativamente alla porzione di fabbricato adibito a centro visite, la stessa attività non contrasta con quelle previste per i centri aziendali in zona C, che incentiva la multifunzionalità delle aziende agricole, giusto art. 8, c.1, delle N.T.A..</p>
--	--	--	--	---

Osservazioni espresse nell’ambito del parere motivato di cui alla Det. Dir. n. 227 del 24/06/2015 del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia, ex L.R. 44/2012 e ss.mm. e ii. - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di Valutazione di incidenza- Piano del Parco nazionale dell’Alta Murgia		
Osservazione	Esito	Motivazione/modifica testo
<p><b>AREA B</b>  <u>Si prescrive di specificare quanto stabilito alla lettera d), relativo agli interventi selvicolturali, chiarendo se il Piano consenta l’utilizzazione a fini produttivi dei boschi cedui, condizionata all’applicazione di particolari prescrizioni (es. abbondante rilascio di matricine anche di turni multipli del turno, superfici di taglio piccole e distanti tra loro, ecc.) atteso che il PPTR riconosce ai boschi ricompresi nell’Ambito territoriale dell’Alta Murgia anche la funzione produttiva e considerato quanto disposto dall’art. 12 comma 1 delle N.T.A. che prevede il programma per la ecocertificazione dei prodotti del legno, ovvero se il Piano confermi il divieto di utilizzazione dei boschi a fini produttivi ad oggi vigente.</u></p>	Non ammissibile	<p>Ai sensi <b>all’art. 7 c.2 lett. d delle NTA</b> del Piano per il Parco dell’Alta Murgia all’interno della zona B <i>“sono consentiti gli interventi selvicolturali secondo i principi della selvicoltura naturalistica, compresi i tagli intercalari volti a favorire la funzione di protezione idrogeologica e ad incrementare la complessità e la biodiversità delle cenosi forestali”</i>;</p> <p><b>L’art. 21 del Regolamento</b> dettaglia le attività di gestione forestale vietate e consentite in nessuna parte si percepisce che siano consentiti i tagli produttivi. Inoltre vengono dettagliate le attività consentite nei cedui.</p> <p>I tagli produttivi non sono compatibili con la conservazione permanente della funzione di protezione idrogeologica e l’incremento della complessità e la biodiversità delle cenosi forestali. Pertanto è più che evidente che i tagli produttivi nelle compagini boscate di qualsiasi tipo (fustaie o cedui) presenti nel Parco non sono consentiti.</p> <p><b>Si rappresenta che all’interno del Parco nazionale dell’Alta Murgia da ormai un decennio non è consentito il taglio produttivo sia dei popolamenti boschivi governati ad alto fusto che dei cedui, così come previsto dall’art. 3 c.1 lett. q) dell’allegato A al DPR 10/03/2004</b>, sono invece consentiti gli interventi selvicolturali volti a rafforzare le biocenosi e la biodiversità ecologica favorendo la disetaneità, la plurispecificità e la complessità ecologica della compagine forestale. Sono perciò consentiti i diradamenti dal basso finalizzati a ridurre il numero delle piante ove eccessivo ed a favorire l’instaurarsi di sottobosco e il riaffermarsi della vegetazione potenziale negli imboschimenti di conifere. Qualsiasi altro intervento che interferisca sensibilmente con gli ecosistemi boschivi consolidati non è consentito.</p> <p>Per quanto riguarda le previsioni del PPTR si evidenzia che lo stesso interessa l’intero territorio regionale e quando si riferisce al territorio dell’Alta Murgia considera anche le aree fuori Parco sulle quali non sono stati condotti studi di dettaglio come quelli condotti nella relazione generale di Piano e sulle quali non sono vigenti specifiche norme di conservazione se non quelle relative alle misure di conservazione delle ZPS. Al fine di preservare gli habitat boschivi che, non solo sono scrigno di biodiversità vegetale, ma sono aree rifugio di diverse specie animali di elevato valore naturalistico tra cui alcune anche protette ai sensi di</p>

		<p>direttive comunitarie, il taglio produttivo che annienta le cenosi forestali (anche nel caso di rilascio di molte matricine) è vietato in tutto il territorio protetto. Per quanto riguarda la eco certificazione dei prodotti del legno questa riguarda il materiale rinveniente dalle quote di taglio consentite dal Piano all’interno dei boschi di latifoglie o di conifere e l’eventuale legname prodotto dagli impianti da legno realizzati su seminativo.</p>
<p><b><u>AREA C</u></b>  <b><u>Anche in questo caso si prescrive di specificare il significato di “interventi selvicolturali” nel contesto di questa zona del Parco, atteso che si fa riferimento alla possibilità di eseguire “tagli intercalari”. Ciò potrebbe far ipotizzare la definizione di un turno di riferimento per l’utilizzazione del soprassuolo. La possibilità di effettuare gli interventi selvicolturali dovrebbe essere chiarita anche alla luce del fatto che in zona C non sono ricompresi boschi, sia di latifoglie che di conifere, tutti all’interno della zona B. Sia attentamente valutata la possibilità di realizzare impianti per l’arboricoltura da legno, soprattutto in relazione alle disponibilità idriche e alla fertilità, ancorché su terreni non dissodati in tempi recenti, attesi i risultati non soddisfacenti rilevati in impianti realizzati anche in stazioni caratterizzate da condizioni di fertilità stazionale migliori rispetto a quelle mediamente presenti sull’Alta Murgia.</u></b></p>	<p>Non ammissibile</p>	<p>La Zona C è caratterizzata prevalentemente da coltivi nudi o arborati ma può contenere anche lembi di aree boscate che per evitare l’eccessiva frammentazione della zona C rientrano nella suddetta perimetrazione. Inoltre a seguito degli interventi finanziati con fondi PSR 2007-2013 in zona C sono stati autorizzati alcuni imboschimenti a cui si applicano le norme relative alla compagine boscata.</p> <p>Per definizione i tagli intercalari sono costituiti da qualsiasi taglio in un bosco monoplano in un momento intermedio fra il suo insediamento (naturale o artificiale) e la raccolta finale del prodotto attuata con i tagli di maturità. I tagli intercalari comprendono: 1) gli sfolli; 2) le ripuliture; 3) i diradamenti;</p> <p>Questi interventi prescindono dall’utilizzo produttivo del bosco, infatti possono essere anche finalizzati al suo miglioramento riducendo l’eccessiva densità d’impianto, il numero dei polloni, l’eccessivo ricaccio di conifere nelle aree percorse da fuoco, la vegetazione pioniera per favorire quella autoctona affermatasi naturalmente, ecc. I tagli intercalari possono pertanto essere eseguiti in qualsiasi momento sia necessario migliorare le condizioni del popolamento arboreo al fine di favorire l’evoluzione verso equilibri ecologici più stabili.</p> <p>Per quanto riguarda la possibilità di realizzare impianti per l’arboricoltura da legno si deve evidenziare che già in fase di valutazione d’incidenza questo Ente prende in considerazione non solo le incidenze significative degli interventi sugli habitat, ma valuta l’interferenza sulle componenti paesaggistiche del sito d’intervento e la sostenibilità dell’intervento nonché le possibilità di successo specie nel caso si tratti di interventi realizzati con fondi pubblici.</p> <p>Sull’argomento del resto è nota a codesta amministrazione la vicenda relativa a interventi di primo imboschimento su suoli agricoli dove si sono manifestate divergenze tra parere del Parco e Comitato VIA.</p>

<p>AREA D – <i>il recupero delle aree degradate con potenzialità forestali.</i>” (art. 12 comma 1 delle N.T.A.) <b><u>Riguardo al recupero “delle aree degradate con potenzialità forestali” si prescrive di chiarire a quali tipologia di aree ci si riferisca.</u></b></p>	<p>Non ammissibile</p>	<p>Per quanto riguarda le aree degradate ci si riferisce a quelle definite all’art. 13 c.3 delle NTA, queste verranno identificate cartografate e per esse verrà individuata la vocazionalità sulla base delle caratteristiche edafiche, orografiche e microclimatiche che consentiranno di avviare il progetto prioritario di recupero che potrà riguardare il recupero a pascolo o a bosco (vedi art. 21 c.2.2 NTA). Si ritiene perciò che i chiarimenti richiesti nel regolamento sono già ben dettagliati negli articoli specifici delle NTA.</p>
<p><b>All’Art. 17 comma 1 delle N.T.A.</b> si stabilisce che <i>“Il Piano recepisce le previsioni contenute nel Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico della Regione Puglia, nonché nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, integrando tali interventi con la messa in sicurezza dei sentieri e delle aree a rischio”.</i> <b><u>Si prescrive di valutare l’opportunità di fare riferimento anche alle previsioni, prescrizioni, vincoli ed indirizzi degli strumenti di pianificazione predisposti dall’Autorità di Bacino della Basilicata per gli aspetti connessi al dissesto idrogeologico nelle zone del Parco di competenza di tale Autorità.</u></b></p>	<p>Ammissibile</p>	<p>Osservazione già accolta a seguito della pronuncia, nell’incontro congiunto in data 11/06/2015 con la competente Struttura regionale sulle osservazioni pervenute, ex art. 12, c. 4, della L. 394/91 per l’approvazione del Piano ed ex art. 12 della L.R. n. 44/2012 nell’ambito della Procedura di VAS (Rif. P.to 8_bis, dello schema del parere alle osservazioni pervenute).</p>
<p>REGOLAMENTO ART. 3 - ATTIVITÀ, OPERE E INTERVENTI VIETATI 2. Sono vietati, in particolare: a) (...); b) <i>il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade, alle attività di studio e ricerca autorizzate.</i> <b><u>Si prescrive, ancora una volta, di precisare quali siano le attività selvicolturali consentite nel Parco, con particolare riferimento alla utilizzazione dei boschi cedui.</u></b></p>	<p>Ammissibile in parte mediante la riscrittura del punto b)</p>	<p><b><i>b) il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, il taglio produttivo dei boschi, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade, alle attività di studio e ricerca autorizzate.</i></b></p>

<p>ART. 4 - CIRCOLAZIONE PEDONALE  <i>1. L’accesso pedonale a scopo escursionistico è consentito lungo i percorsi e nelle aree di sosta predisposte dall’Ente.</i>                  ART. 14 - ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO E BIVACCO NEL PARCO  <i>2. Il bivacco nella Zona A è consentito esclusivamente nei luoghi individuati dall’Ente.</i>  <u><b>Si prescrive di chiarire se tali percorsi e aree di sosta siano stati chiaramente identificati sul terreno. In caso contrario sia data evidenza dell’esigenza di identificarli in modo inequivocabile al fine di una loro corretta fruizione.</b></u></p>	<p>Non ammissibile</p>	<p>Relativamente alle aree di sosta, nella Tav. 28 – <i>Carta delle attrezzature e dei servizi del Parco</i> sono individuati i parcheggi e aree di sosta attrezzate. Pertanto il bivacco in zona A, nelle aree non individuate, è da intendersi vietato.</p>
<p>ART. 17 - TUTELA DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA/ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE IT9120007 “MURGIA ALTA”  <i>3. Il recupero a naturalità dei pascoli trasformati mediante scarificazione e frantumazione meccanica della roccia calcarea viene attuato attraverso un “Progetto di riqualificazione e destinazione a pascolo e rimboschimento delle aree sottoposte a spietramento”. All’esito di tale progetto deve essere assicurata, per i suoli trasformati in Zona A, la riconversione in pascolo naturale. Per i suoli ricadenti nelle zone B e C la riconversione in pascolo naturale o in bosco.</i>  <u><b>Attese le condizioni di aridità e di scarsa fertilità caratterizzanti i terreni spietrati lo studio ricompreso nel Progetto di riqualificazione dovrà necessariamente approfondire l’analisi stazionale al fine di verificare l’eventuale idoneità dei terreni alla riconversione siti individuati nelle predette tipologie. La riconversione delle aree sarà</b></u></p>	<p>Non ammissibile</p>	<p>Si richiama quanto già detto per le osservazioni all’art. 12 NTA, aree D il progetto prioritario ha anche il compito di definire le vocazionalità stazionali.</p>

<b><u>pertanto subordinata ai risultati di detta analisi.</u></b>		
<p>ART. 21 - GESTIONE FORESTALE            3. <i>Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo ecotipi locali di specie arboree e arbustive autoctone.</i>  <b><u>Si propone di riscriverlo come segue: 3. <i>Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive indigene; ai fini della presente disposizione, si considera quanto definito dall’art. 2 comma 1 lett d) punto 2 del D.lgs 10 novembre 2003 n. 386. Il materiale di impianto impiegabile, coerentemente con quanto sopra precisato, dovrà essere reperito necessariamente all’interno di boschi da seme, individuati nel territorio del Parco o delle aree contigue tenendo quindi conto della regione di provenienza definita in base alla suddivisione del territorio regionale rappresentata nell’Allegato E della Determinazione del Dirigente Settore Foreste 21 dicembre 2009, n. 757 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 02-02-2010).</i></u></b></p>	<p>Ammissibile mediante riscrittura del punto 3</p>	<p><i>3. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo ecotipi locali di specie arboree e arbustive autoctone o indigene.</i></p>
<p><i>6. Nei boschi cedui percorsi da incendio sono consentiti gli interventi atti a favorire la riproduzione agamica ed il recupero delle cenosi forestali.</i>            Si propone di specificare che tali interventi debbano essere effettuati <b><u>“Entro il termine della stagione silvana successiva a quella in cui si è verificato l’evento”</u></b></p>	<p>Ammissibile mediante riscrittura del punto 6</p>	<p><i>Nei boschi cedui percorsi da incendio sono consentiti gli interventi atti a favorire la riproduzione agamica ed il recupero delle cenosi forestali.</i>            In tutte le aree percorse da fuoco gli interventi di bonifica atti al recupero della cenosi vegetale devono essere effettuati entro il termine della stagione silvana successiva a quella in cui si è verificato l’evento.</p>
<p><i>7. Negli imboschimenti di conifere devono essere favoriti gli interventi che facilitino il ritorno della vegetazione potenziale (boschi mesofili e macchia mediterranea). Sono consentiti tagli intercalari</i></p>	<p>Ammissibile mediante riscrittura del punto 7</p>	<p><i>Negli imboschimenti di conifere devono essere favoriti gli interventi che facilitino il ritorno della vegetazione potenziale (boschi mesofili e macchia mediterranea). Sono consentiti tagli intercalari con intensità massima del 30% dell’area basimetrica complessivamente calcolata da eseguirsi in più stagioni</i></p>

<p>con intensità massima del 30 % del numero di piante presenti sulla superficie interessata dall’intervento o del 30% dell’area basimetrica complessivamente calcolata da eseguirsi in più stagioni silvane, e solo in presenza di intensa rinnovazione di latifoglie già affermata, e comunque mediante piani di gestione pluriennali.</p> <p><b><u>Si rileva che sia opportuno eliminare il riferimento a uno dei due parametri per non ingenerare confusione e prendere come parametro di riferimento solo l’area basimetrica.</u></b></p> <p><b><u>Si tenga altresì presente che in taluni casi l’eccessiva densità dovuta all’assenza di diradamenti (o di crolli e sradicamenti naturali) possa rendere difficoltosa l’affermazione della rinnovazione di latifoglie.</u></b></p>		<p><i>silvane, e solo in presenza di intensa rinnovazione di latifoglie già affermata, e comunque mediante piani di gestione pluriennali.</i></p>
<p>10. La bruciatura in loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia.</p> <p><b><u>Si ritiene opportuno che tale attestazione sia comprovata dal competente Servizio Fitosanitario regionale</u></b></p>	<p>Ammissibile mediante riscrittura del punto 10</p>	<p><i>La bruciatura in loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia e comprovata dal servizio Fitosanitario Regionale.</i></p>
<p><b>Coerenza con altri piani</b></p> <p>Programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati. Sebbene il territorio del Parco non sia interessato da zone vulnerabili da nitrati, nel RA si afferma che <i>la disciplina del Piano incentiva e sostiene, anche attraverso la concessione di contributi sulla base di apposite convenzioni, modalità di gestione delle pratiche agro-silvo-pastorali e dei suoli coerenti con le finalità di tutela e di ecosostenibilità. Vieta in particolare l’utilizzo fertilizzanti chimici, fitofarmaci e</i></p>	<p>Ammissibile per la parte che riguarda l’uso del compost misto, art. 37, c.12, del Regolamento, mentre il fenomeno della desertificazione nell’area del Parco dell’Alta Murgia è già affrontato ai capp. 4.4.4.6, 6.1.2.3.1 e</p>	<p><b>Testo rivisto, art. 37, c.12, del Regolamento:</b></p> <p><i>12. L’uso e lo spandimento di ammendanti sono ammessi esclusivamente solo se di composizione certificata come da normativa vigente e nel caso delle seguenti categorie: ammendante compostato verde e ammendante compostato misto, così come da definizione del DM 10/07/2013 che modifica il D.lgs 75/2009, e comunque tutti gli ammendanti compatibili con il regime di conduzione biologica dei terreni.</i></p> <p><i>Sono vietati gli ammendanti prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali. Lo spandimento di ammendanti è consentito su superfici agricole occupate da coltivazioni, quali frutteti, vigneti, oliveti e seminativi. L’uso e lo spandimento di ammendanti non sono in ogni caso consentiti su</i></p>



<p><i>pirodiserbo nell'ambito delle aree coperte dagli habitat di interesse comunitario e prioritari 3150, *3170 e 8310 ricadenti nelle zone A e B, promuove ed incentiva l'interramento dei residui colturali a fine ciclo e la concimazione organica attraverso letamazione, per incrementare il contenuto in sostanza organica dei suoli e ridurre il rischio di incendi accidentali. Promuove ed incentiva, infine, il recupero ed il riutilizzo dei residui di patatura. Riguardo all'uso e lo spandimento di compost, questi sono ammessi esclusivamente nei casi di compost di qualità certificata e provenienti da residui vegetali (ammendante verde), vietando i compost prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali, e su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti, oliveti e seminativi. L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario (RA, 128). <b><u>A tale riguardo si ritiene che non sono state chiarite le motivazioni tecnico - scientifiche alla base del divieto di utilizzo delle altre tipologie di compost di qualità riportate nell'allegato 2 del Decreto Legislativo 75/2010. Si chiede, pertanto, di integrare il documento con un'analisi quali - quantitativa delle aree interessate da fenomeni di desertificazione e/o alterazione dell'equilibrio pedologico indicando le modalità con le quali si intende contrastare tale tendenza. Si faccia riferimento alle motivazioni che portano ad escludere il "compostato misto", ancorché possibilità di approvvigionamento, preferibilmente in filiera corta, di compost verde;</u></b></i></p>	<p>6.1.2.3.2 della relazione generale del Piano</p>	<p><i>superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.</i></p> <p><i>Compost verde e compost misto sono attualmente prodotti da aziende certificate ricadenti nella provincia di Bari e Taranto, tuttavia al fine di accorciare la filiera non è escluso che grazie ai finanziamenti della prossima programmazione PSR si possano realizzare impianti aziendali o consorziati nel territorio del Parco che utilizzino tutti gli scarti agro-zootecnici per la produzione di ammendanti da distribuire sui terreni nelle immediate vicinanze.</i></p>
--	---	--

<p>Piano antincendio boschivo della Regione Puglia. Nel Rapporto ambientale manca l’analisi con il Piano AIB regionale. Nel Quadro conoscitivo è riportato un paragrafo in cui si menziona il Piano AIB del Parco facendo riferimento alle maggiori criticità caratterizzanti le tipologie forestali dell’Alta Murgia e in cui si fa cenno alle tecniche di prevenzione. <b><u>Si ritiene che l’analisi di coerenza tra il Piano AIB del Parco e quello regionale debba essere maggiormente approfondita anche in considerazione del fatto che il Piano AIB del Parco è ricompreso in quello regionale</u></b></p>	<p>Non ammissibile</p>	<p>Il Piano AIB del Parco dell’Alta Murgia è un piano che discende da quello regionale ma che analizza approfonditamente e più in dettaglio le peculiarità del territorio protetto individuando criticità e dotazioni. Esso tiene conto anche delle attività poste in essere dall’Ente ai fini di prevenzione. Il Piano AIB del Parco è ricompreso in quello regionale come parte integrante di esso di cui lo stesso deve tener conto per una migliore programmazione delle attività sul territorio protetto.</p>
<p><b><u>Si rileva conclusivamente che l’analisi di coerenza non ha tenuto conto della tematica relativa alla gestione dei rifiuti che è invece affrontata, anche seppur con dati non aggiornati e limitati al Piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Bari nell’Relazione generale (pp. 189 - 199). Pertanto, si prescrive di integrare il Rapporto Ambientale con un’analisi di coerenza con il Piano regionale ed, eventualmente, con quelli delle Province competenti, e con l’inserimento della tematica della gestione dei rifiuti all’interno della sezione “Analisi del contesto ambientale e della sua evoluzione in assenza di Piano” riportando i dati aggiornati disponibili. Il risultato di tali analisi dovrà essere considerato quale supporto per la formulazione di disposizioni di dettaglio inerenti la gestione di tutte le tipologie di rifiuti all’interno del Parco da inserire nelle N.T.A. o da concordare con gli Enti preposti.</u></b></p>	<p>Ammissibile in parte mediante integrazione dell’art. 33 del Regolamento</p>	<p>Si premette che la gestione rifiuti è di competenza delle Amministrazioni comunali, purtuttavia l’Ente attraverso attività di educazione ambientale e di collaborazione con le associazioni di volontariato incentiva iniziative e la sensibilizzazione pubblica sul tema.</p> <p>Il Piano per il Parco pertanto non ha influenza diretta in materia di gestione dei rifiuti, ma contribuisce indirettamente alla loro gestione sostenibile attraverso la disciplina di tutela e valorizzazione delle risorse naturali e storico culturali, incentivando tecniche e tecnologie legate all’abitare sostenibile, ad un uso razionale delle risorse ed al miglioramento delle condizioni ambientali complessive.</p> <p>Riguardo alla richiesta di coerenza esterna con il PRGRU la stessa è stata integrata nell’integrazione al rapporto Ambientale al Piano con i dati aggiornati disponibili; si osserva tuttavia che detto Piano regionale, nell’ambito della relativa procedura di VAS ed in particolare nell’analisi di coerenza esterna, non ha tenuto conto della Disciplina di tutela, ex D.P.R. del 10/03/2004, né della presente proposta di Piano, già agli atti degli uffici regionali a partire dal 2010, peraltro questo Ente non è neppure individuato tra le Autorità con competenze ambientali, invece disposto all’art. 6, c. 6, della L.R. 44/2012.</p> <p>E’ chiaro in ogni caso che i divieti e le restrizioni per la localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, di cui all’art. 11, c.3, della L.394/91, all’art. 3, c.1, lett. e) dell D.P.R. del 10/03/2004 di apertura ed esercizio di discariche e di cui all’art. 3, c.2, del Regolamento di stoccaggio, il trattamento e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo, e di cui ai dai Piani di gestione dei SIC e delle ZPS(All’interno dei SIC-ZPS non è consentito aprire</p>

		<p><i>nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti né ampliare quelli esistenti, in termini di superficie), <u>sono imprescindibili e vincolanti nella scelta degli impianti da realizzare o da potenziare ed in ogni caso restano fermi.</u></i></p> <p>Il tema è in ogni caso è affrontato all’interno del Regolamento e delle N.T.A., in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all’art. 3, c. 2, del Regolamento ponendo tra i divieti generali:</li> <li><i>n) lo stoccaggio, il trattamento e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per quelli a carattere temporaneo necessari allo svolgimento delle attività agricole e zootecniche;</i></li> <li>- all’ART. 25 - TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE</li> <li><i>1. L’Ente promuove, anche attraverso sostegni economici, interventi di risanamento e di recupero ambientale dei siti degradati, con particolare riferimento a quelli interessati da scarichi di reflui e da discarica di rifiuti urbani e speciali e di altro materiale inquinante...</i></li> <li>- all’art. 21, c.2.5, gestione delle risorse, delle N.T.A., relativo alle azioni e interventi per il raggiungimento delle finalità generali, prevedendo i seguenti progetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sperimentazione della gestione dei rifiuti speciali agricoli e della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani presso le aziende agricole;</li> <li>– progetto di ricognizione, caratterizzazione, analisi di rischio ed intervento nelle zone contaminate da spandimento di fanghi;</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti nel Parco, l’art. 33 del Regolamento è stato inoltre così integrato:</u></p> <p><b><i>ART. 33 - SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI</i></b></p> <p><b><i>1. Ai fini della migliore gestione dei reflui e dei rifiuti urbani e speciali prodotti nel territorio del Parco, il Piano recepisce le disposizioni ed i piani di gestione in materia, in quanto e se applicabili. A tal fine l’Ente, gli organismi e le Amministrazioni competenti in materia concludono appositi accordi.</i></b></p>
<p>Si rileva che all’interno del Parco è localizzata la zona di protezione speciale idrogeologica (ZPSI) “A” definita e perimetrata dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, per cui valgono le misure di salvaguardia previste dallo stesso PTA. Inoltre il Canale principale dell’AQP, per cui è prevista un’area buffer di rispetto pari a 500 m, come previsto dal PTA, e che si sviluppa</p>	<p>Non ammissibile</p>	<p>Si premette che interventi da realizzarsi all’interno del Parco sono sottoposti alle propedeutiche autorizzazioni rilasciate anche dagli altri Enti competenti per territorio che verificano la corrispondenza dell’intervento alle proprie norme. L’art. 17 delle N.T.A. fa esplicito riferimento al Piano di Tutela delle Acque, ed è stato integrato secondo la seguente riformulazione:</p> <p><b>1. Il Piano recepisce le previsioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque e nei Piani Stralcio di assetto idrogeologico della competente Autorità regionale e delle Autorità di Bacino della Regione Puglia e della Regione Basilicata,</b></p>

<p>soprattutto lungo il perimetro del Parco, in alcuni tratti interferisce con l’area del Parco stesso. In merito a tali interferenze delle aree perimetrate dal PTA con il Parco, considerato che nel Rapporto Ambientale (pag. 123) si afferma, che il Piano recepisce ed integra <i>“le previsioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia”,</i> <b><u>si raccomanda di verificare per ognuno degli interventi previsti all’interno del Parco, la coerenza con le norme di salvaguardia dell’acquifero murgiano individuato “come una riserva “strategica” per le ottime qualità delle acque di falda e la scarsa antropizzazione del territorio” (pag. 122 -RA). A tal riguardo si prescrive di inserire nell’art. 17 delle NTA i riferimenti espliciti alle NTA del PAI ed alle misure di salvaguardia del PTA regionale.</u></b></p>		<p>integrando tali interventi con la messa in sicurezza dei sentieri e delle aree a rischio. <b>2.</b> Il piano persegue inoltre la tutela delle componenti idrogeologiche e geomorfologiche di cui alle Tav. 2, 3 e 14, necessaria alla conservazione degli ecosistemi e degli aspetti estetico-paesaggistici caratteristici dell’Alta Murgia. <b>3.</b> Alle componenti di cui alle Tav. 2, 3 e 14 si applicano le disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti idrogeologiche e geomorfologiche.</p>
<p><b>Attività estrattive</b> L’attività estrattiva, secondo quanto riportato nel Quadro conoscitivo (pp. 203 – 205), determina impatti ambientali particolarmente rilevanti soprattutto al termine della fase di coltivazione, allorquando al danno derivante dallo svolgimento dell’attività estrattiva nella sua globalità si aggiungono la non restituzione al territorio, attraverso opportuni interventi, delle aree di cava dismesse, con gravi conseguenze sullo stato del sistema fisico impattato in tutte le sue componenti (suolo, acqua, aria), e l’accumulo disordinato di enormi quantità di inerti, sterili e fanghi derivanti dalla lavorazione. A pag. 133 della Relazione generale si afferma, inoltre, che <i>“Sono note complessivamente una quarantina di cave, delle quali tuttavia non si conosce quante siano effettivamente in esercizio; qualche cava in pienissima attività, come accertato</i></p>	<p>Non ammissibile</p>	<p>Relativamente al numero effettivo delle cave, sebbene non precisato nella relazione generale, si rappresenta che detto dato è ben definito al Paragrafo 6.2 ATTIVITA’ ESTRATTIVA del Quadro Conoscitivo (Q.C.), in particolare è riportato: <i>Sull’altopiano dell’Alta Murgia la coltivazione di detti materiali lapidei è concentrata in particolare nei territori comunali di Minervino Murge, Ruvo e Andria.</i> <i>Sulla base di un censimento aggiornato al dicembre 2008, le cave interne al perimetro del Parco Nazionale dell’Alta Murgia sono in numero di 40, come riportato nell’Allegato IV. Alcune risultano attualmente attive, altre ferme a causa della scadenza dell’autorizzazione.</i> Peraltro nella Tav. 22 CARTA DELLE INTERFERENZE E DELLE CRITICITA’ le stesse sono state cartografate, mentre nell’Allegato IV al Piano, è riportato l’<b>elenco delle cave esistenti.</b> In merito alla rilevazione di cave in attività, nello stesso paragrafo del Q.C. è altresì spiegato che a seguito del decentramento regionale in materia di acque minerali e termali, cave e torbiere (D.P.R. 2/1972), la Regione Puglia ha provveduto a disciplinare l’attività estrattiva con la L.R. 37/1985: “Norme per la disciplina dell’attività estrattiva”, con l’obiettivo di porre le basi per una</p>

<p><i>da sopralluoghi effettuati personalmente, e da tempo priva di autorizzazione. Non migliore risulta la conoscenza delle aree da recuperare, in corrispondenza di cave abbandonate o esaurite. (...)Talora gli ambienti di cava da tempo abbandonati, quando non rappresentati da profonde fosse costituenti rischio di incolumità pubblica, potrebbero permanere nelle attuali condizioni ambientali.”</i> <b><u>In merito all’incertezza rappresentata in “Relazione Generale” (pag. 133), circa il numero effettivo e lo stato operativo delle attività estrattive presenti in area Parco, ivi comprese quelle dismesse, nonché all’asserita presenza di non meglio specificata “cava in pienissima attività e da tempo priva di autorizzazione”, si rappresenta la necessità di avviare una interlocuzione con il competente Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia. L’Ufficio Attività Estrattive ha infatti istituito, a partire dal 2007, il Catasto Cave, attraverso la cui consultazione sarà possibile determinare con esattezza il numero e lo stato delle cave attualmente presenti in area Parco, nonché la legittimità delle cave attive eventualmente presenti.</u></b></p>		<p>pianificazione delle attività estrattive organica ed ordinata sul territorio regionale, che avrebbe trovato piena applicazione, entro tre anni dall’entrata in vigore della legge, con il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), previsto dall’art. 31 della stessa Legge.</p> <p>Detta Legge ha introdotto un regime transitorio (art. 35) che autorizzava la prosecuzione delle attività di coltivazione già in essere alla data di entrata in vigore della legge, subordinandola ad una richiesta di autorizzazione.</p> <p>In condizioni transitorie, ovvero in attesa di raggiungere le condizioni di regime, il PRAE ha autorizzato tutte le cave anteriori al 1985 (interne ed esterne ai bacini individuati), che non avevano ancora acquisito formale autorizzazione ma che, alla data di entrata in vigore del PRAE, avevano inoltrato domanda di prosecuzione dell’attività, ai sensi dell’art. 35 della LR 37/85, per 180 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del Piano sul BURP, ovvero fino al 22 novembre 2007 (art. 23 delle NTA del PRAE).</p> <p>Quanto prescritto dal PRAE non ha però mai trovato applicazione, a causa della mancata adozione dei Piani di Bacino, Piani di Riordino e Piani Particolareggiati, con la proroga di detto limite, in ultimo e con D.G.R. 17/2009, a data non definita, determinando la prosecuzione dell’attività per alcune cave.</p> <p><u>In virtù dei riferimenti normativi sopra riportati, le cave anteriori al 1985 che non hanno ancora acquisito formale autorizzazione, ma che, alla data di entrata in vigore del PRAE, avevano inoltrato domanda di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 35 della LR 37/85, possono continuare l’attività non avendo alcuna scadenza, fermo restando quanto disposto all’art. 3, c.1, lett. e), del D.P.R. 10/03/2004.</u></p> <p>Pertanto, ferma la necessità comunque di interloquire con il competente Ufficio regionale ed in linea con le finalità della disciplina di tutela del Parco, si rappresenta che comunque il Regolamento promuove intese con la Regione in materia, al fine di coordinare e chiarire gli aspetti amministrativi legati alle diverse autorizzazioni ancora in essere, alla loro consistenza e alla loro durata (rif. ART. 28 – INTESA DI PROGRAMMA E INCENTIVI AL RECUPERO).</p>
<p>In merito infine a quanto disposto dall’art. 27 del regolamento in esame si fa presente che, in generale, il dettato dell’articolo opera di fatto un trasferimento delle competenze in materia di attività estrattive dalla Regione all’Ente Parco, salvo poi, al comma 11, ritrasferire tali competenze, all’“autorità concedente” “qualora la</p>	<p>Ammissibile con modifiche all’art. 26, c.4, del Regolamento</p>	<p>La ratio delle norme contenute nel Regolamento (artt. 26, 27, 28) non è quella di trasferire all’Ente le competenze regionali in materia, ma è quella di disciplinare, secondo quanto regolato dal D.P.R. 10/03/2004, l’attività estrattiva all’interno del Parco in termini di prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni, dell’attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, in considerazione degli impatti ambientali particolarmente rilevanti che ne possono derivare, e, cosa più importante, costituendo deroga al divieto di cui</p>

<p><i>figura dell’ercente dell’impianto sia assente”.</i></p> <p>L’art. 3, comma 1., lett. e) del dell’Allegato “A” (Disciplina di tutela) al D.P.R. 10 marzo 2004 istitutivo del Parco pone tuttavia in capo all’Ente Parco l’autorizzazione dei piani di coltivazione, dismissione e recupero finalizzati alla prosecuzione “<i>fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell’attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate</i>” e non già il ruolo di autorità mineraria. <b><u>L’autorizzazione, la sospensione dell’attività estrattiva, nonché i successivi atti e provvedimenti di diffida alla messa in sicurezza e recupero sono regolamentati dall’art. 8 e successivi della legge regionale n.37/1985 e rientrano nelle competenze dell’Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia. Si prescrive, pertanto, di armonizzare il Piano e le N.T.A. alle prescrizioni normative vigenti e, in particolare, alle attribuzioni di competenze previste.</u></b></p>		<p>all’art. 11, c.3, lett. b) della L. 394/91, che può essere disciplinata solo mediante il Regolamento.</p> <p>Si chiama a tal fine la Sentenza della Corte Costituzionale, 7 Marzo 2005-18 Marzo 2005, n. 108:</p> <p><i>Lo Stato, nel fissare gli standard di tutela uniformi, con l’art. 11, comma 1, della legge n. 394 del 1991, prevede che l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco nazionale è disciplinato con regolamento e, con il successivo comma 3, lettera b), stabilisce, fra l’altro, che nei parchi nazionali sono vietati l’apertura e l’esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l’asportazione di minerali.</i></p> <p><i>E’ infatti sufficiente osservare che nel caso di specie non si è semplicemente disciplinata la materia «cave», ma quella delle cave quando le stesse insistano in un parco, e pertanto la materia «cave» va ad intrecciarsi con il valore ambiente, con la conseguenza che deve trovare applicazione la giurisprudenza in precedenza richiamata, secondo cui, quando viene toccato tale valore, la regione può legiferare, ma solo per fissare limiti ancor più rigorosi di tutela, senza dunque alcuna possibilità di introdurre deroghe al divieto di coltivare cave nei parchi...</i></p> <p><i>La competenza a disciplinare la materia delle deroghe al divieto di cave nel parco è attribuita in via esclusiva, da una legge statale, al regolamento del parco. <u>L’illegittimità costituzionale della norma dunque deve individuarsi non già in una presunta inammissibilità di deroghe al divieto di cave nel parco, ma nel fatto che tali deroghe possono essere eventualmente adottate tramite regolamento del parco, che viene approvato dal Ministro dell’ambiente d’intesa con le regioni interessate (cfr. in questo senso l’art. 11, comma 6, della legge n. 394 del 1991).</u></i></p> <p>Obiettivo del Piano è pertanto il concreto recupero delle aree di cava attraverso progetti compatibili con i valori naturalistici, ambientali e paesaggistici del Parco, a realizzarsi mediante attuazione diretta condizionata, di cui all’art. 2, comma 4, lett. b) delle Norme Tecniche d’Attuazione, e secondo lo schema di convenzione di cui all’Allegato B al Regolamento. Peraltro il Regolamento, nell’ottica di armonizzare le competenze, promuove intese con la Regione in materia, al fine di coordinare e chiarire gli aspetti amministrativi legati alle diverse autorizzazioni ancora in essere, alla loro consistenza e alla loro durata, di garantire la integrazione delle garanzie fideiussore pregresse con quelle necessarie alle attività di recupero previste dal Decreto istitutivo del Parco e di assicurare la previsione di specifici incentivi finanziari per il recupero ambientale delle aree estrattive del Parco (rif. ART. 28 – INTESA DI</p>
--	--	---

		<p>PROGRAMMA E INCENTIVI AL RECUPERO).</p> <p>Al fine comunque di meglio coordinare la disciplina vigente in materia con quella rinveniente dalla L.394/91 e dal D.P.R. 10/03/2004, si riformula l’art. 26, c.4, del Regolamento, come segue:</p> <p><i>4. L’Ente pertanto persegue l’obiettivo del recupero ambientale e paesaggistico degli impianti estrattivi e minerari presenti nel territorio del Parco, tenuto conto degli strumenti di pianificazione regionali in materia....</i></p>
<p>In relazione alla presenza di numerosi manufatti all’interno del Parco, nel Piano si è redatta la TAV 18 che individua i “<i>manufatti di interesse architettonico-monumentale</i>” per i quali valgono alcune particolari norme finalizzate alla loro tutela e salvaguardia. <b><u>Non risulta chiaro però se tra i manufatti segnalati nella Tav. 18 sono inseriti eventuali manufatti sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii o comunque segnalati e tutelati dal PPTR.</u></b></p> <p><b><u>In questo caso risulterebbe necessario modificare l’art. 18 comma 5 delle NTA che in riferimento a tali manufatti afferma che “<i>Gli interventi di recupero di tali immobili sono realizzati secondo le norme e le prescrizioni di cui all’allegato “Tipologie e linee guida per il recupero e riuso delle architetture rurali”.</i> Infatti per i manufatti e le aree tutelate dal D.Lgs. 42/2004 e dal PPTR valgono le disposizioni e le misure previste dalle stesse normative. Inoltre si raccomanda di distinguere anche nella stessa TAV 18 e nella relativa legenda, gli immobili vincolati da norme sovraordinate da quelli invece sottoposti a tutela a seguito di analisi e scelte dell’Ente Parco.</u></b></p>	<p>Modifiche già apportate, ex art. 98 delle N.T.A. del PPTR.</p>	<p>Per quanto riguarda le componenti culturali ed insediative del PPTR, il Piano ed il Regolamento del Parco ha conformato la propria disciplina con quella paesaggistica regionale vigente, integrando le stesse con ulteriori beni individuati dal Piano, in particolare: <i>manufatti d’interesse architettonico monumentale e presenze archeologiche</i>, prevedendo per gli stessi apposita disciplina che è stata conformata a quella del PPTR.</p> <p>Ai fini della conformità del Piano ed il Regolamento del Parco al PPTR, sono state apportate alcune modifiche e integrazioni normative e cartografiche, si rimanda a tal fine alla “Relazione di conformità del piano del parco nazionale dell’alta murgia e del regolamento del parco al P.P.T.R.”.</p>
<p>L’art. 8 comma 3 delle NTA dichiara che il “<i>Piano persegue l’obiettivo di attivare forme di produzione di energia alternativa e derivata da</i></p>	<p>Non ammissibile</p>	<p>Si ritiene che l’art. 34 del Regolamento specifichi le caratteristiche degli impianti di energia da fonti rinnovabile, eventualmente ammessi, in relazione alla zonizzazione e in linea con quanto disposto all’art. 23 delle N.T.A.</p>

<p><i>fonti rinnovabili da sviluppare sulle coperture .....”. A tal riguardo però si osserva che sarebbe opportuno meglio specificare alcuni aspetti di tale indirizzo soprattutto in relazione alla zonizzazione del Parco stesso ed ad una maggiore incisività di tale scelta considerati gli eventuali effetti che alcune tipologie di questi impianti possono creare in un ambiente così sensibile.</i></p> <p><i>Infatti se per le zone C è chiaramente espresso che “ è ammesso l’utilizzo di elementi architettonici legati all’adozione di tecnologie per il risparmio energetico e all’impiego d energia rinnovabili” (NTA art. 8 comma 10), non altrettanto è esplicitato per le zone A e B né per quelle D.</i></p> <p><b><u>Si prescrive, pertanto, di specificare alcune caratteristiche degli impianti di energia da fonti rinnovabile, eventualmente ammessi, quali ad esempio: le tipologie di impianti possibili (fotovoltaici, biomasse ecc), l’eventuale loro posizionamento nel territorio (su suolo o su coperture ecc), la fruizione per autoconsumo o eventuali soglie di produzione, tenendo comunque conto di quanto previsto a riguardo dal Regolamento regionale n. 28/2008.</u></b> Ciò anche in considerazione di quanto previsto nella NTA all’art. 23 comma 3: <i>“Il Piano considera, inoltre, come interventi di attuazione delle sue previsioni (.....) gli interventi per l’efficienza energetica, l’installazione di impianti aziendali per le energie rinnovabili, l’adozione di impianti e dispositivi per la qualificazione ambientale ed energetica dei cicli produttivi delle aziende agro-zootecniche”.</i></p>		<p>Al fine di rendere coerenti le relative previsioni con quelle di cui al REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 24, all’art. 34, c.3, del Regolamento, recante:</p> <p><i>3. L’installazione dei pannelli solari, termici e fotovoltaici è consentita sulle coperture degli edifici e annessi agricoli, a copertura di parcheggi, di pozzi e altri impianti tecnologici.</i></p> <p>È stato così modificato:</p> <p><b><i>3. L’installazione dei pannelli solari, termici e fotovoltaici è consentita sulle coperture degli edifici e annessi agricoli, a copertura di parcheggi, di pozzi e altri impianti tecnologici, <u>la cui superficie non sia superiore a quella della copertura dell’immobile sulla quale i moduli sono collocati.</u></i></b></p> <p>Peraltro l’art. 34 è già vigente ai sensi dell’art. 27, c. 2, delle N.T.A., in quanto recante misure di salvaguardia.</p>
<p><b><u>In relazione agli eventuali interventi edilizi consentiti all’interno del Parco, si sottolinea la necessità di evidenziare nelle NTA, in via preliminare che ogni norma di natura edilizia e</u></b></p>	<p>Ammissibile in parte, con modifiche agli artt. 9, c.3, 6, c.4, 7, c. 5 e 8, c.8 delle</p>	<p>La disciplina introdotta nelle N.T.A. relativamente agli ampliamenti, in linea con quella di tutela del Parco, ex art. 7 e 8 del D.P.R. del 10/03/2004, attualmente in vigore, prende a riferimento la superficie utile e non la volumetria, al fine di un maggiore controllo del consumo del suolo. Il limite del 20% della volumetria,</p>



<p><b><u>urbanistica stabilita dal Piano del Parco non deve essere in contrasto con la normativa specifica di settore e la pianificazione territoriale sovraordinata.</u></b></p> <p><b><u>Si rileva inoltre che il limite del 20% della superficie utile, usato come discriminante per gli ampliamenti di insediamenti esistenti non sempre garantisce il rispetto del limite di ampliamento del 20% della volumetria stabilito dal D.Lgs. 380/2001 e ss.mm.ii. A tal proposito si osserva che sarebbe opportuno meglio definire i commi 6 e 7 dell'art.8 delle NTA. Infatti i due articolati sembrerebbero essere in contrasto tra loro lì dove nel comma 6 si presenta la possibilità di ampliamenti di superficie superiori al 20% con la specifica dei relativi parametri edilizi da rispettare e nel comma 7 tra gli interventi consenti per gli insediamenti esistenti vi è l'ampliamento nella misura massima del 20% di superficie.</u></b></p> <p><b><u>Infine si evidenzia che nella zona A è consentito ampliamento dei fabbricati dell'Ente fino al 15% della superficie utile dell'esistente, ma non è specificato un limite massimo di volumetria, o eventuali parametri edilizi che consentirebbero una verifica più efficace dell'eventuale consumo di suolo, o di altri effetti producibili, seppur per fini coerenti con gli obiettivi di tutela del Parco. Pertanto si prescrive di definire con maggiore precisione i limiti volumetrici di eventuali interventi edilizi di tale natura.</u></b></p> <p><b><u>In relazione agli interventi edilizi ammissibili nelle sottozone D2 e D3 si prescrive di specificare che gli interventi di ricostruzione, previa demolizione, debbano conservare la stessa sagoma e volumetria. Sia valutata l'opportunità degli indici di fabbricabilità previsti in relazione agli effetti ambientali di</u></b></p>	<p>N.T.A, all'art. 33 del Regolamento</p>	<p>come da art. 3, c. 1, lett. e.6) del D.P.R. 380/01, è volto invece alla definizione degli interventi pertinenziali, che se superano detto limite sono da intendersi come <i>interventi di nuova costruzione</i>.</p> <p>Riguardo alla presunta discordanza tra i commi 6 e 7 dell'art. 8 delle N.T.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il comma 6 disciplina i casi di ampliamento di insediamenti esistenti, alla data di entrata in vigore del Piano, in misura eccedente al 20% della loro superficie utile, fino al raggiungimento dei parametri edilizi massimi ivi indicati.</li></ul> <p>Il comma 7 invece, consente, per gli insediamenti edilizi esistenti alla data di entrata in vigore del Piano e che hanno già raggiunto i parametri di cui al comma 6, gli interventi di ampliamento nella misura massima del 20% della loro superficie utile, per una sola volta.</p> <p>Relativamente agli interventi ammissibili nelle sottozone D2 e D3, ed in linea con l'art. 3, c. 1, lett. d) del D.P.R. 380/01, si concorda nel sostituire gli interventi di demolizione e ricostruzione con quello di ristrutturazione edilizia, che per definizione conserva la volumetria esistente e la sagoma per i soli immobili sottoposti a vincolo ex D.Lgs. 42/2004.</p> <p>L'art. 9, c. 3, delle N.T.A. è stato così riformulato:</p> <p><i>Nella sottozona D2 sono consentiti interventi di recupero fino alla ristrutturazione edilizia. Gli interventi di nuova costruzione sono realizzati mediante attuazione diretta condizionata di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), fino al raggiungimento di un Iff complessivo pari a 0,05 m3/m2 con lotto minimo d'intervento di 2 ha ed un volume massimo di 1.000 m3;</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– <i>nella sottozona D3 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di adeguamento funzionale;</i></li></ul> <p>Riguardo agli interventi ammissibili in zona D2, si premette che gli stessi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- riguardano aree degradate, e sono finalizzati ad incentivare il recupero degli impianti estrattivi per le sole finalità ivi indicate;</li><li>- avvengono mediante attuazione diretta condizionata, al fine di assicurare un'elevata qualità ambientale dell'intervento, della sistemazione e gestione del suolo e delle componenti naturali presenti, e condizioni idonee a favorire la fruizione paesaggistica ed escursionistica del territorio del Parco, giusto Allegato B al Regolamento.</li></ul> <p>Si ritiene pertanto che, in considerazione dell'esiguità degli indici, delle modalità di attuazione e delle finalità degli interventi, non vi siano effetti rilevanti sull'ambiente che in ogni caso saranno valutati, in sede di istruttoria, dall'Ente e dalle Amministrazioni preposte.</p> <p>Relativamente alla richiesta di previsione di <u>misure relative alla promozione dell'edilizia sostenibile</u>, all'art. 18, c.7, delle N.T.A. è promosso il relativo uso:</p>
---	---	--

**tale incremento di urbanizzazione con particolare riferimento alla sottozona D2.**

**In linea generale, inoltre, si prescrive che nelle N.T.A siano previste misure relative a:**

✓ **promozione dell'edilizia sostenibile** secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 “Norme per l'abitare sostenibile” con tutti gli accorgimenti e le tecniche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali privilegiando l'adozione di:

- a. materiali, componenti edilizi e tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,
- b. interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica, applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici o per gruppi di edifici),
- c. alla definizione della **qualità delle tipologie edilizie e dei materiali da costruzione** al fine di permettere un'immagine globale (regolarità volumetrica, colore, vegetazione, arredo urbano, illuminazione, insegne, recinzioni, ecc.);

✓ **gestione delle acque:**

- a. per quanto riguarda il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche sia garantita la coerenza con la normativa vigente nazionale (d.lgs 152/2006) e regionale (RR 26 del 9/12/2013

7. Il Piano promuove forme di abitare sostenibile nonché l'uso di tecniche, di tecnologie costruttive e di materiali propri della bioedilizia. A tal fine, l'Ente apposta nei propri bilanci specifiche risorse finanziarie destinate ad incentivare il loro utilizzo e predispone il “Progetto speciale per l'abitare sostenibile nel Parco”.

Si è provveduto tuttavia ad integrare l'art. 6, c.4, l'art. 7, c. 5 e l'art. 8, c.8 delle N.T.A. e l'art. 30, c.2 del Regolamento con:

**preferendo nella progettazione forme di abitare sostenibile, nonché l'uso di tecniche, di tecnologie costruttive e di materiali propri della bioedilizia.**

Relativamente al recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, la norma richiamata si applica a prescindere, compatibilmente con le norme di Piano.

Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue, l'art. 33 del Regolamento è stato così integrato:

**ART. 33 - SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI**

**1. Ai fini della migliore gestione dei reflui e dei rifiuti urbani e speciali prodotti nel territorio del Parco, il Piano recepisce le disposizioni ed i piani di gestione in materia, in quanto e se applicabili. A tal fine l'Ente, gli organismi e le Amministrazioni competenti in materia concludono appositi accordi.**

<p><u>“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”</u>);</p> <p>✓ <u>per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue provenienti sia dalle attività produttive che dagli scarichi civili, si richiamano i dettami e i limiti imposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.</u></p>		
<p>In relazione a tutto ciò si osserva che poiché tra gli elementi di criticità o comunque di trasformazione del paesaggio murgiano si inseriscono (pag. 144 – RA) <i>“capannoni industriali diffusi nel territorio”</i> spesso non completati, <i>“ampliamenti o adeguamenti ai fini produttivi agricoli che comportano spesso l’aggiunta di nuovi corpi edilizi .....”</i>ecc.. <b><u>è necessario verificare e monitorare che le misure relative agli interventi edilizi consentiti siano compatibili e non producano effetti ambientali su componenti quali suolo, acqua, rifiuti.</u></b></p>	<p>Non ammissibile Attività inerenti la fase di monitoraggio</p>	<p>Detta osservazione, attiene al monitoraggio degli effetti del Piano, che consentirà di effettuare opportune modifiche correttive, qualora alcune azioni dovessero manifestare effetti ambientali significativi non previsti durante la fase di valutazione.</p> <p>Il set di indicatori individuato consentirà di cogliere le variazioni nello stato dell’ambiente e di valutare l’eventuale necessità di correggere le azioni del Piano al fine di ripristinare gli equilibri preesistenti e recuperare situazioni alterate; avendo peraltro posto a 3 anni dall’entrata in vigore, la modifica del Piano, a norma dell’art. 2, c.2, delle N.T.A.</p> <p>Si rappresenta, in ogni caso e in risposta alle criticità rappresentate nel rapporto ambientale, che nel par. <i>Lo scenario di Piano</i> (pag. 156 del R.A.) è spiegato come il Piano ampli e renda più efficaci i miglioramenti ambientali derivanti dalle "risposte" già ipotizzate ed avviate dall’Ente, contribuendo al disegno di sviluppo locale sostenibile centrato su criteri di valorizzazione del patrimonio naturalistico-paesaggistico, storico-culturale e architettonico. Questo peraltro rispetto all’attuale scenario in assenza di piano, che recepisce la pianificazione urbanistica comunale, determinando un differente disegno del territorio e del paesaggio murgiano ed in alcuni casi un'eccessiva frammentazione dell'ecomosaico, con il conseguente aumento della infrastrutturazione e della mobilità motorizzata, con possibili interferenze con lo sviluppo e l'implementazione della rete ecologica e con i progetti per la conservazione della biodiversità.</p>

**MODIFICHE AGLI ELABORATI SCRITTO GRAFICI DEL PIANO PER IL PARCO ED AL REGOLAMENTO DEL PARCO**

Il presente documento specifica le modifiche agli elaborati scritto grafici del Piano per il Parco ed al Regolamento del Parco, come adottati con Deliberazione di Giunta Regionale n.8 del 8 gennaio 2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 17/02/2015 ed oggetto di parere motivato nell'ambito della Procedura di V.A.S., giusta Determinazione Dirigenziale n. 227 del 24/06/2015 del Servizio Ecologia della Regione Puglia.

Dette modifiche sono state apportate in ossequio:

1. alla pronuncia, nell'incontro congiunto in data 11/06/2015 della competente Struttura regionale sulle osservazioni pervenute, ex art. 12, c. 4, della L. 394/91 per l'approvazione del Piano ed ex art. 12 della L.R. n. 44/2012 nell'ambito della Procedura di VAS.
2. alle osservazioni espresse nell'ambito del parere motivato di cui alla Det. Dir. n. 226 del 24/06/2015 del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia, ex L.R. 44/2012 e ss.mm. e ii. - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di Valutazione di incidenza- Piano del Parco nazionale dell'Alta Murgia.
2. alla richiesta da parte della predetta Struttura regionale di elaborare e presentare una relazione di conformità del Piano del Parco e del Regolamento al P.P.T.R. approvato con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, ai sensi dell'art. 98 delle NTA del predetto Piano.

**1. modifiche a seguito della pronuncia della competente Struttura regionale sulle osservazioni, ex art. 12, c. 4, L. 394/91 ed art. 12 L.R. n. 44/2012.**

PROPONENTE	PROT. N.	MODIFICHE APPORTATE
Giuseppe Pierucci – Grumo Appula	Prot. 3344 del 14/08/2014	Osservazione non accolta. <b>NESSUNA MODIFICA</b>
Padre Nicola Rocca - Andria	Prot. n. 3075 del 21/07/2014 e prot. n. 1010 del 16/03/2015	Osservazione non accolta. <b>NESSUNA MODIFICA</b>
D'Auciello Beatrice - Altamura	Prot. n. 1598 del 20/04/2015	<b>Osservazione parzialmente accolta.</b> <b>Modifica cartografica:</b> Alla <b>TAV. 26d, CARTA DELLA ZONIZZAZIONE</b> , si è proceduto alla riclassificazione delle p.lle 129 e 323 del fg. 9, in agro di Santeramo in Colle, da Zona A a Zona B ( <u>vedi sez. modifiche cartografiche</u> ).
Agenzia del demanio Direzione Puglia e Basilicata	Prot. n. 1764 del 30/04/2015	<b>N.D.</b>

<p><b>Ministero dei Beni e per le attività culturali</b> <b>Soprintendenza Archeologica della Puglia-Taranto</b></p>	<p>Prot. n. 1829 del 05/05/2015</p>	<p><b>Osservazioni accolta con appunti e precisazioni</b> <b>Modifica cartografica:</b> <i>Si è provveduto ad aggiornare le cartografie di Piano, in particolare le <b>Tav. 13 CARTA DEI VINCOLI PAESAGGISTICI, ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI</b> e <b>Tav. 19 CARTA DELLE PRESENZE ARCHEOLOGICHE DEL PARCO</b>, dei vincoli paesaggisti, architettonici e archeologici, con i dati rinvenuti dal PPTR approvato, ove mancanti (<u>vedi sez. modifiche cartografiche</u>).</i></p> <p><b>Modifica normativa:</b> <b><u>Art. 29 bis, comma 3 bis, del Regolamento:</u></b> <i>Sono consentite, previo nulla osta dell'Ente, solo le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti archeologici, e l'ordinaria utilizzazione agricola dei terreni, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti legittimamente esistenti, nonché la realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti.</i></p> <p>è stato così riformulato:</p> <p><i>Sono consentite, previo nulla osta dell'Ente e preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologica, solo le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti archeologici, e l'ordinaria utilizzazione agricola dei terreni, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti, nonché la realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti.</i></p>
<p><b>Stato Maggiore dell'Esercito – IV Reparto logistico</b></p>	<p>Prot. n. 1832 del 05/05/2015</p>	<p><b>Osservazione parzialmente accolta</b> <b>Modifica normativa:</b> <b><u>Art. 1, c. 2, lett. f., delle N.T.A.:</u></b> <i>affrancare il territorio dalle servitù militari e rendere le aree interessate coerenti alle sue previsioni attraverso iniziative e proposte adottate d'intesa con le istituzioni statali e regionali. Le previsioni di Piano relative agli immobili e alle aree soggette a servitù militari hanno validità immediata. La disciplina d'uso dei poligoni deve essere preventivamente concordata con l'Ente nel rispetto delle presenti norme tecniche e del Regolamento del Parco e fermo restando il divieto di esercitazione a fuoco. L'Ente sottoscrive appositi protocolli d'intesa con le Forze Armate a norma dell'art. 357, comma 2. del D. L.vo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii.</i></p> <p>è stato così riformulato:</p> <p><i>f) affrancare il territorio dalle servitù militari e rendere, nel rispetto dell'art. 3, c. 2, lett. c), dello Statuto dell'Ente, le aree interessate dai poligoni addestrativi militari e dalle servitù militari coerenti con le previsioni di Piano attraverso iniziative e proposte adottate d'intesa con le istituzioni statali e regionali.</i> <i>Le previsioni di Piano relative agli immobili e alle aree soggette a servitù militari hanno validità immediata. Le attività addestrative, l'utilizzazione dei poligoni ed il loro mantenimento devono essere</i></p>

		<i>preventivamente concordate con l'Ente nel rispetto delle presenti Norme Tecniche e del Regolamento del Parco; a tal fine possono essere sottoscritti appositi protocolli d'intesa con le Forze Armate a norma dell'art. 357, comma 2. del D. L.vo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii, fatte salve le procedure di valutazione d'incidenza ex art. 6 (3) Direttiva 92/43/CEE "Habitat" ed art. 5 D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. L'inosservanza delle norme di cui alla presente lettera sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 della L. 394/91 e ss.mm.ii.</i>
<b>Autorità Idrica Pugliese</b>	Prot. n. 1872 del 06/05/2015	<b>Osservazione non accolta. NESSUNA MODIFICA</b>
<b>Autorità di Bacino della Regione Puglia</b>	Prot. n. 1917 del 08/05/2015	<p><b>Osservazioni accolta</b></p> <p><b>Modifica cartografica:</b>  <i>Si è provveduto ad aggiornare le cartografie di Piano, in particolare le Tav. 2 CARTA GEOMORFOLOGICA, Tav. 3 CARTA IDROGEOLOGICA e Tav. 14 CARTA DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI E DELLE SERVITU' MILITARI, ora denominata CARTA DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI E DEI PIANI DI ASSETTO IDROGEOMORFOLOGICO, con le perimetrazioni del PAI ed il reticolo idrografico della carta Idrogeomorfologica (vedi sez. modifiche cartografiche).</i></p> <p><b>Modifica normativa:</b>  Art. 23, c.5 e 6, TUTELA DEI CORPI IDRICI:  5. <i>Per l'area di sedime dei corsi d'acqua di cui alla Tav. 2, comprensiva dell'alveo (ancorchè asciutto), e delle scarpate/versanti fino al ciglio più elevato, è vietato ogni intervento che determini la modificazione della morfologia e dell'orografia, la trasformazione profonda dei suoli e la rimozione della vegetazione arborea ed arbustiva presente, fatte salve le disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti geologiche ed idrogeologiche.</i>  6. <i>Per il reticolo idrografico di cui alla TAV. 2 si applicano le norme vigenti in materia di assetto Idrogeologico delle competenti autorità.</i>  è stato così riformulato:  5. <i>Per l'area di sedime dei corsi d'acqua di cui alla Tav. 3, comprensiva dell'alveo (ancorchè asciutto), e delle scarpate/versanti fino al ciglio più elevato, è vietato ogni intervento che determini la modificazione della morfologia e dell'orografia, la trasformazione profonda dei suoli e la rimozione della vegetazione arborea ed arbustiva presente, fatte salve le disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti geologiche ed idrogeologiche.</i>  6. <i>Per il reticolo idrografico di cui alla TAV. 3 si applicano le norme vigenti in materia di assetto Idrogeologico delle competenti autorità.</i></p>
<b>Autorità di Bacino della Regione Basilicata</b>	Prot. n. 2037 del 13/05/2015	<p><b>Osservazioni parzialmente accolta</b></p> <p><b>Modifica cartografica:</b>  <i>Si è provveduto ad aggiornare le cartografie di Piano, in particolare la Tav. 14 CARTA DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI E DELLE SERVITU' MILITARI, ora denominata CARTA DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI E DEI PIANI DI ASSETTO IDROGEOMORFOLOGICO con gli strati informativi relativi al P.A.I./Basilicata, aggiornamenti 2014-15, vigenti. Relativamente invece al reticolo idrografico, fornito a mezzo mail dalla AdB/Basilicata in data 23/06/2015, si da atto che lo stesso non è ancora vigente e peraltro risulta shiftato rispetto a quello</i></p>

		<p>dell’A.d.B./Puglia. Pertanto, per la predetta componente si farà riferimento al reticolo dell’AdB/Puglia (<u>vedi sez. modifiche cartografiche</u>).</p> <p><b>Modifica normativa:</b></p> <p>Art. 17, <i>DIFESA E RICOSTITUZIONE DEGLI EQUILIBRI IDROGEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI</i> delle N.T.A.:</p> <p><i>1. Il Piano recepisce le previsioni contenute nel Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico della Regione Puglia, nonché nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, integrando tali interventi con la messa in sicurezza dei sentieri e delle aree a rischio.</i></p> <p><i>2. Il piano persegue inoltre la tutela delle componenti idrogeologiche e geomorfologiche di cui alla Tav. 2, necessaria alla conservazione degli ecosistemi e degli aspetti estetico-paesaggistici caratteristici dell’Alta Murgia.</i></p> <p><i>3. Alle componenti di cui alla Tav. 2 si applicano le disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti idrogeologiche e geomorfologiche.</i></p> <p>è stato così riformulato:</p> <p><i>1. Il Piano recepisce le previsioni contenute nei Piani Stralcio di assetto idrogeologico, nonché nei Piani di Tutela delle Acque della competente Autorità regionale e delle Autorità di Bacino della Regione Puglia e della Regione Basilicata, integrando tali interventi con la messa in sicurezza dei sentieri e delle aree a rischio.</i></p> <p><i>2. Il piano persegue inoltre la tutela delle componenti idrogeologiche e geomorfologiche di cui alle Tav. 2, 3 e 14, necessaria alla conservazione degli ecosistemi e degli aspetti estetico-paesaggistici caratteristici dell’Alta Murgia.</i></p> <p><i>3. Alle componenti di cui alle Tav. 2, 3 e 14 si applicano le disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti idrogeologiche e geomorfologiche.</i></p>
<p><b>Comune di Corato</b></p>	<p>prot. n. 919 del 09/03/2011</p>	<p><b>Osservazione a valutarsi in sede di aggiornamento del Piano. NESSUNA MODIFICA.</b></p>
<p><b>Comune di Altamura</b> con allegate le note dell’Arch. N.Perucci e dell’Ing. G.Nuzzi, del Collegio dei Geometri di Bari e dell’Ordine degli architetti di Bari</p>	<p>prot. n. 1006 del 11/03/2011</p>	<p><b>Osservazioni parzialmente accolta</b></p> <p><b>Modifica normativa:</b></p> <p><u>Art. 3, c.1, lett. i), del Regolamento:</u> <i>E’ vietato il livellamento dei terreni. Sono sempre ammesse le lavorazioni ordinarie per la preparazione del letto di semina e per il ripristino della funzionalità delle opere accessorie.</i></p> <p>è stato così riformulato: <i>E’ vietato il livellamento dei terreni. Sono sempre ammesse le lavorazioni ordinarie per la preparazione del letto di semina, per il ripristino del franco di coltivazione qualora ridotto dal dilavamento e per il ripristino della funzionalità delle opere accessorie;</i></p> <p><u>Art. 37, c. 7, del Regolamento:</u></p>

		<p><i>Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati seminati prima del 1. ottobre. La bruciatura di residui vegetali provenienti dalla potatura di specie arboree agrarie è consentita dal 1. ottobre al 31 maggio.</i></p> <p><i>Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati seminati prima del 1. ottobre e oltre il 30 novembre. La bruciatura di residui vegetali provenienti dalla potatura di specie arboree agrarie è consentita dal 1. ottobre al 31 maggio.</i></p>
<b>Comune di Grumo Appula</b>	prot. n. 1013 dell'11/03/2011	<b>Osservazioni già recepite nel Piano e Regolamento. NESSUNA MODIFICA.</b>
<b>Collegio Provinciale di Bari dei Geometri e dei Geometri Laureati</b>	prot. n. 767 del 01/03/2011	<b>Osservazioni non accolte o già recepite nel Piano e Regolamento. NESSUNA MODIFICA</b>
<b>Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Bari</b>	prot. n. 991 del 11/03/2011	<b>Osservazioni non accolte o già recepite nel Piano e Regolamento. NESSUNA MODIFICA</b>
<b>Coldiretti Bari</b>	prot. n. 1447 del 14/04/21011	<b>Osservazioni non accolte o già recepite nel Piano e Regolamento. NESSUNA MODIFICA</b>
<b>Comune di Andria</b>	Prot. n. 1374 del 14/04/2011	<b>Osservazione non accolta. NESSUNA MODIFICA</b>
<b>Antonio Bitetti Altamura</b>	prot. 4337 del 15-12-2010	<b>Osservazione non accolta. NESSUNA MODIFICA</b>
<b>Tomba Paola Gravina in Puglia</b>	prot. 4234 del 06-12-2010	<p><b>Osservazione parzialmente accolta.</b></p> <p><b>Modifica cartografica:</b>  Alla <b>TAV. 26c, CARTA DELLA ZONIZZAZIONE</b>, si è proceduto alla riclassificazione dell'<b>area di sedime delle fondazioni dei capannoni</b>, siti in parte sulla p.lla 133 ed in parte sulla p.lla 132 del fg. 5, dell'agro di Gravina in Puglia, da Zona B a Zona C (<u>vedi sez. modifiche cartografiche</u>).</p>
<b>Ragone Michele Altamura</b>	nota dell'08-03-2011	<p><b>Osservazione parzialmente accolta.</b></p> <p><b>Modifica cartografica:</b>  Alla <b>TAV. 26d, CARTA DELLA ZONIZZAZIONE</b>, si è proceduto alla riclassificazione delle p.lle 262 266, 267, 268, 277, 276, 279, 264, 272, 273, 274, 269, 270, 271, 263, 265 e parte delle p.lle 40 e 261 (queste ultime fino alla strada di accesso alla masseria) del fg. 101 e del complesso aziendale attivo, censito allo stesso foglio, p.lla 339, da Zona B a Zona C (<u>vedi sez. modifiche cartografiche</u>).</p>



<b>2. Modifiche a seguito delle osservazioni espresse nell’ambito del parere motivato di cui alla Det. Dir. n. 226 del 24/06/2015 del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia, ex L.R. 44/2012 e ss.mm. e ii. - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di Valutazione di incidenza- Piano del Parco nazionale dell’Alta Murgia.</b>		
<b>Osservazione</b>	<b>Esito</b>	<b>Modifiche</b>
<p><b>AREA B</b>  <u>Si prescrive di specificare quanto stabilito alla lettera d), relativo agli interventi selvicolturali, chiarendo se il Piano consenta l’utilizzazione a fini produttivi dei boschi cedui, condizionata all’applicazione di particolari prescrizioni (es. abbondante rilascio di matricine anche di turni multipli del turno, superfici di taglio piccole e distanti tra loro, ecc.) atteso che il PPTR riconosce ai boschi ricompresi nell’Ambito territoriale dell’Alta Murgia anche la funzione produttiva e considerato quanto disposto dall’art. 12 comma 1 delle N.T.A. che prevede il programma per la ecocertificazione dei prodotti del legno, ovvero se il Piano confermi il divieto di utilizzazione dei boschi a fini produttivi ad oggi vigente.</u></p>	Non ammissibile	NESSUNA MODIFICA
<p><b>AREA C</b>  <u>Anche in questo caso si prescrive di specificare il significato di “interventi selvicolturali” nel contesto di questa zona del Parco, atteso che si fa riferimento alla possibilità di eseguire “tagli intercalari”. Ciò potrebbe far ipotizzare la definizione di un turno di riferimento per l’utilizzazione del soprassuolo. La possibilità di effettuare gli interventi selvicolturali dovrebbe essere chiarita anche alla luce del fatto che in zona C non sono ricompresi boschi, sia di latifoglie che di conifere, tutti all’interno della zona B. Sia attentamente valutata la possibilità</u></p>	Non ammissibile	NESSUNA MODIFICA

<p><b><u>di realizzare impianti per l’arboricoltura da legno, soprattutto in relazione alle disponibilità idriche e alla fertilità, ancorché su terreni non dissodati in tempi recenti, attesi i risultati non soddisfacenti rilevati in impianti realizzati anche in stazioni caratterizzate da condizioni di fertilità stazionale migliori rispetto a quelle mediamente presenti sull’Alta Murgia.</u></b></p>		
<p><b>AREA D</b>  <i>– il recupero delle aree degradate con potenzialità forestali.” (art. 12 comma 1 delle N.T.A.)</i>  <b><u>Riguardo al recupero “delle aree degradate con potenzialità forestali” si prescrive di chiarire a quali tipologia di aree ci si riferisca.</u></b></p>	Non ammissibile	NESSUNA MODIFICA
<p>All’<b>Art. 17 comma 1 delle N.T.A.</b> si stabilisce che <i>“Il Piano recepisce le previsioni contenute nel Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico della Regione Puglia, nonché nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, integrando tali interventi con la messa in sicurezza dei sentieri e delle aree a rischio”.</i>  <b><u>Si prescrive di valutare l’opportunità di fare riferimento anche alle previsioni, prescrizioni, vincoli ed indirizzi degli strumenti di pianificazione predisposti dall’Autorità di Bacino della Basilicata per gli aspetti connessi al dissesto idrogeologico nelle zone del Parco di competenza di tale Autorità.</u></b></p>	Ammissibile	Osservazione già accolta a seguito della pronuncia, nell’incontro congiunto in data 11/06/2015 con la competente Struttura regionale sulle osservazioni pervenute, ex art. 12, c. 4, della L. 394/91 per l’approvazione del Piano ed ex art. 12 della L.R. n. 44/2012 nell’ambito della Procedura di VAS (Rif. P.to 8_bis, dello schema del parere alle osservazioni pervenute).
<p>REGOLAMENTO ART. 3 - ATTIVITÀ, OPERE E INTERVENTI VIETATI  2. Sono vietati, in particolare:  a) (...);  b) <i>il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, fatte salve le normali operazioni</i></p>	Ammissibile in parte mediante la riscrittura del punto b)	<p><b>Art. 3, c. 2, lett. b, del REGOLAMENTO</b></p> <p><b><i>b) il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, il taglio produttivo dei boschi, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade, alle attività di studio e ricerca autorizzate.</i></b></p>

<p><i>connesse alle attività agricole e selvicolturali, alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade, alle attività di studio e ricerca autorizzate.</i></p> <p><b><u>Si prescrive, ancora una volta, di precisare quali siano le attività selvicolturali consentite nel Parco, con particolare riferimento alla utilizzazione dei boschi cedui.</u></b></p>		
<p>ART. 4 - CIRCOLAZIONE PEDONALE</p> <p><i>1. L’accesso pedonale a scopo escursionistico è consentito lungo i percorsi e nelle aree di sosta predisposte dall’Ente.</i></p> <p>ART. 14 - ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO E BIVACCO NEL PARCO</p> <p><i>2. Il bivacco nella Zona A è consentito esclusivamente nei luoghi individuati dall’Ente.</i></p> <p><b><u>Si prescrive di chiarire se tali percorsi e aree di sosta siano stati chiaramente identificati sul terreno. In caso contrario sia data evidenza dell’esigenza di identificarli in modo inequivocabile al fine di una loro corretta fruizione.</u></b></p>	Non ammissibile	NESSUNA MODIFICA
<p>ART. 17 - TUTELA DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA/ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE IT9120007 “MURGIA ALTA”</p> <p><i>3. Il recupero a naturalità dei pascoli trasformati mediante scarificazione e frantumazione meccanica della roccia calcarea viene attuato attraverso un “Progetto di riqualificazione e destinazione a pascolo e rimboschimento delle aree sottoposte a spietramento”. All’esito di tale progetto deve essere assicurata, per i suoli trasformati in Zona A, la riconversione in pascolo naturale. Per i suoli ricadenti nelle zone B e C la riconversione in</i></p>	Non ammissibile	NESSUNA MODIFICA

<p><i>pascolo naturale o in bosco.</i>  <u><b>Attese le condizioni di aridità e di scarsa fertilità caratterizzanti i terreni spietrati lo studio ricompreso nel Progetto di riqualificazione dovrà necessariamente approfondire l’analisi stazionale al fine di verificare l’eventuale idoneità dei terreni alla riconversione siti individuati nelle predette tipologie. La riconversione delle aree sarà pertanto subordinata ai risultati di detta analisi.</b></u></p>		
<p>ART. 21 - GESTIONE FORESTALE  3. <i>Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo ecotipi locali di specie arboree e arbustive autoctone.</i>  Si propone di riscriverlo come segue: <u><b>3. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive indigene; ai fini della presente disposizione, si considera quanto definito dall’art. 2 comma 1 lett d) punto 2 del D.lgs 10 novembre 2003 n. 386. Il materiale di impianto impiegabile, coerentemente con quanto sopra precisato, dovrà essere reperito necessariamente all’interno di boschi da seme, individuati nel territorio del Parco o delle aree contigue tenendo quindi conto della regione di provenienza definita in base alla suddivisione del territorio regionale rappresentata nell’Allegato E della Determinazione del Dirigente Settore Foreste 21 dicembre 2009, n. 757 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 02-02-2010).</b></u></p>	<p>Ammissibile mediante riscrittura del punto 3</p>	<p><b>Art. 21, c. 3, del REGOLAMENTO</b>   3. <i>Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo ecotipi locali di specie arboree e arbustive autoctone o indigene.</i></p>
<p>6. <i>Nei boschi cedui percorsi da incendio sono consentiti gli interventi atti a favorire la riproduzione agamica ed il recupero delle cenosi forestali.</i></p>	<p>Ammissibile mediante riscrittura del punto 6</p>	<p><b>Art. 21, c. 6, del REGOLAMENTO</b>   <i>Nei boschi cedui percorsi da incendio sono consentiti gli interventi atti a favorire la riproduzione agamica ed il recupero delle cenosi forestali.</i></p>

<p>Si propone di specificare che tali interventi debbano essere effettuati <b><u>“Entro il termine della stagione silvana successiva a quella in cui si è verificato l’evento”</u></b></p>		
<p>7. Negli imboschimenti di conifere devono essere favoriti gli interventi che facilitino il ritorno della vegetazione potenziale (boschi mesofili e macchia mediterranea). Sono consentiti tagli intercalari con intensità massima del 30 % del numero di piante presenti sulla superficie interessata dall’intervento o del 30% dell’area basimetrica complessivamente calcolata da eseguirsi in più stagioni silvane, e solo in presenza di intensa rinnovazione di latifoglie già affermata, e comunque mediante piani di gestione pluriennali. <b><u>Si rileva che sia opportuno eliminare il riferimento a uno dei due parametri per non ingenerare confusione e prendere come parametro di riferimento solo l’area basimetrica. Si tenga altresì presente che in taluni casi l’eccessiva densità dovuta all’assenza di diradamenti (o di crolli e sradicamenti naturali) possa rendere difficoltosa l’affermazione della rinnovazione di latifoglie.</u></b></p>	<p>ammissibile mediante riscrittura del punto 7</p>	<p><b>Art. 21, c. 7, del REGOLAMENTO</b> Negli imboschimenti di conifere devono essere favoriti gli interventi che facilitino il ritorno della vegetazione potenziale (boschi mesofili e macchia mediterranea). Sono consentiti tagli intercalari con intensità massima del 30% dell’area basimetrica complessivamente calcolata da eseguirsi in più stagioni silvane, e solo in presenza di intensa rinnovazione di latifoglie già affermata, e comunque mediante piani di gestione pluriennali.</p>
<p>10. La bruciatura in loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia. <b><u>Si ritiene opportuno che tale attestazione sia comprovata dal competente Servizio Fitosanitario regionale</u></b></p>	<p>Ammissibile mediante riscrittura del punto 10</p>	<p><b>Art. 21, c. 10, del REGOLAMENTO</b> La bruciatura in loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia e comprovata dal servizio Fitosanitario Regionale.</p>
<p><b>Coerenza con altri piani</b> Programma di Azione per le zone vulnerabili da</p>	<p>ammissibile per la parte che riguarda l’uso del</p>	<p><b>Art. 37, c.12, del Regolamento:</b> 12. L’uso e lo spandimento di ammendanti sono ammessi esclusivamente solo</p>

<p>nitriti. Sebbene il territorio del Parco non sia interessato da zone vulnerabili da nitrati, nel RA si afferma che <i>la disciplina del Piano incentiva e sostiene, anche attraverso la concessione di contributi sulla base di apposite convenzioni, modalità di gestione delle pratiche agro-silvo-pastorali e dei suoli coerenti con le finalità di tutela e di ecosostenibilità. Vieta in particolare l’utilizzo fertilizzanti chimici, fitofarmaci e pirodiserbo nell’ambito delle aree coperte dagli habitat di interesse comunitario e prioritari 3150, *3170 e 8310 ricadenti nelle zone A e B, promuove ed incentiva l’interramento dei residui colturali a fine ciclo e la concimazione organica attraverso letamazione, per incrementare il contenuto in sostanza organica dei suoli e ridurre il rischio di incendi accidentali. Promuove ed incentiva, infine, il recupero ed il riutilizzo dei residui di potatura. Riguardo all’uso e lo spandimento di compost, questi sono ammessi esclusivamente nei casi di compost di qualità certificata e provenienti da residui vegetali (ammendante verde), vietando i compost prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali, e su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti, oliveti e seminativi. L’uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario (RA, 128). <b><u>A tale riguardo si ritiene che non sono state chiarite le motivazioni tecnico - scientifiche alla base del divieto di utilizzo delle altre tipologie di compost di qualità riportate nell’allegato 2 del Decreto Legislativo 75/2010. Si chiede, pertanto, di integrare il documento con un’analisi quali - quantitativa delle aree interessate da fenomeni di desertificazione e/o alterazione dell’equilibrio</u></b></i></p>	<p>compost misto, art. 37, c.12, del Regolamento, mentre il fenomeno della desertificazione nell’area del Parco dell’Alta Murgia è già affrontato ai capp. 4.4.4.6, 6.1.2.3.1 e 6.1.2.3.2 della relazione generale del Piano</p>	<p><i>se di composizione certificata come da normativa vigente e nel caso delle seguenti categorie: ammendante compostato verde e ammendante compostato misto, così come da definizione del DM 10/07/2013 che modifica il D.lgs 75/2009, e comunque tutti gli ammendanti compatibili con il regime di conduzione biologica dei terreni.</i></p> <p><i>Sono vietati gli ammendanti prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali. Lo spandimento di ammendanti è consentito su superfici agricole occupate da coltivazioni, quali frutteti, vigneti, oliveti e seminativi. L’uso e lo spandimento di ammendanti non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.</i></p>
--	--	---

<p><b><u>pedologico indicando le modalità con le quali si intende contrastare tale tendenza. Si faccia riferimento alle motivazioni che portano ad escludere il “compostato misto”, ancorché possibilità di approvvigionamento, preferibilmente in filiera corta, di compost verde;</u></b></p>		
<p>Piano antincendio boschivo della Regione Puglia. Nel Rapporto ambientale manca l’analisi con il Piano AIB regionale. Nel Quadro conoscitivo è riportato un paragrafo in cui si menziona il Piano AIB del Parco facendo riferimento alle maggiori criticità caratterizzanti le tipologie forestali dell’Alta Murgia e in cui si fa cenno alle tecniche di prevenzione. <b><u>Si ritiene che l’analisi di coerenza tra il Piano AIB del Parco e quello regionale debba essere maggiormente approfondita anche in considerazione del fatto che il Piano AIB del Parco è ricompreso in quello regionale</u></b></p>	Non ammissibile	NESSUNA MODIFICA.
<p><b><u>Si rileva conclusivamente che l’analisi di coerenza non ha tenuto conto della tematica relativa alla gestione dei rifiuti che è invece affrontata, anche seppur con dati non aggiornati e limitati al Piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Bari nell’Relazione generale (pp. 189 - 199). Pertanto, si prescrive di integrare il Rapporto Ambientale con un’analisi di coerenza con il Piano regionale ed, eventualmente, con quelli delle Province competenti, e con l’inserimento della tematica della gestione dei rifiuti all’interno della sezione “Analisi del contesto ambientale e della sua evoluzione in assenza di Piano” riportando i dati aggiornati disponibili. Il risultato di tali analisi dovrà essere considerato quale supporto per la</u></b></p>	In parte ammissibile	<p>Art. 33 del Regolamento:  <b><i>ART. 33 - SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI</i></b>  <i>1. Ai fini della migliore gestione dei reflui e dei rifiuti urbani e speciali prodotti nel territorio del Parco, il Piano recepisce le disposizioni ed i piani di gestione in materia, in quanto e se applicabili. A tal fine l’Ente, gli organismi e le Amministrazioni competenti in materia concludono appositi accordi.</i></p>

<p><b><u>formulazione di disposizioni di dettaglio inerenti la gestione di tutte le tipologie di rifiuti all’interno del Parco da inserire nelle N.T.A. o da concordare con gli Enti preposti.</u></b></p>		
<p>Si rileva che all’interno del Parco è localizzata la zona di protezione speciale idrogeologica (ZPSI) “A” definita e perimetrata dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, per cui valgono le misure di salvaguardia previste dallo stesso PTA. Inoltre il Canale principale dell’AQP, per cui è prevista un’area buffer di rispetto pari a 500 m, come previsto dal PTA, e che si sviluppa soprattutto lungo il perimetro del Parco, in alcuni tratti interferisce con l’area del Parco stesso. In merito a tali interferenze delle aree perimetrata dal PTA con il Parco, considerato che nel Rapporto Ambientale (pag. 123) si afferma, che il Piano recepisce ed integra <i>“le previsioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia”</i>, <b><u>si raccomanda di verificare per ognuno degli interventi previsti all’interno del Parco, la coerenza con le norme di salvaguardia dell’acquifero murgiano individuato “come una riserva “strategica” per le ottime qualità delle acque di falda e la scarsa antropizzazione del territorio” (pag. 122 -RA). A tal riguardo si prescrive di inserire nell’art. 17 delle NTA i riferimenti espliciti alle NTA del PAI ed alle misure di salvaguardia del PTA regionale.</u></b></p>	<p>Ammissibile</p>	<p>Osservazione già accolta a seguito della pronuncia, nell’incontro congiunto in data 11/06/2015 con la competente Struttura regionale sulle osservazioni pervenute, ex art. 12, c. 4, della L. 394/91 per l’approvazione del Piano ed ex art. 12 della L.R. n. 44/2012 nell’ambito della Procedura di VAS (Rif. P.to 8_bis, dello schema del parere alle osservazioni pervenute).</p>
<p><b>Attività estrattive</b> L’attività estrattiva, secondo quanto riportato nel Quadro conoscitivo (pp. 203 – 205), determina impatti ambientali particolarmente rilevanti soprattutto al termine della fase di coltivazione,</p>	<p>Non ammissibile</p>	<p>NESSUNA MODIFICA</p>



<p>allorquando al danno derivante dallo svolgimento dell’attività estrattiva nella sua globalità si aggiungono la non restituzione al territorio, attraverso opportuni interventi, delle aree di cava dismesse, con gravi conseguenze sullo stato del sistema fisico impattato in tutte le sue componenti (suolo, acqua, aria), e l’accumulo disordinato di enormi quantità di inerti, sterili e fanghi derivanti dalla lavorazione.</p> <p>A pag. 133 della Relazione generale si afferma, inoltre, che <i>“Sono note complessivamente una quarantina di cave, delle quali tuttavia non si conosce quante siano effettivamente in esercizio; qualche cava in pienissima attività, come accertato da sopralluoghi effettuati personalmente, e da tempo priva di autorizzazione. Non migliore risulta la conoscenza delle aree da recuperare, in corrispondenza di cave abbandonate o esaurite. (...)Talora gli ambienti di cava da tempo abbandonati, quando non rappresentati da profonde fosse costituenti rischio di incolumità pubblica, potrebbero permanere nelle attuali condizioni ambientali.”</i> <b><u>In merito all’incertezza rappresentata in “Relazione Generale” (pag. 133), circa il numero effettivo e lo stato operativo delle attività estrattive presenti in area Parco, ivi comprese quelle dismesse, nonché all’asserita presenza di non meglio specificata “cava in pienissima attività e da tempo priva di autorizzazione”, si rappresenta la necessità di avviare una interlocuzione con il competente Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia. L’Ufficio Attività Estrattive ha infatti istituito, a partire dal 2007, il Catasto Cave, attraverso la cui consultazione sarà possibile determinare con esattezza il numero e lo stato delle cave attualmente presenti in area Parco, nonché la legittimità delle cave attive</u></b></p>		
--	--	--

<p><b><u>eventualmente presenti.</u></b></p>		
<p>In merito infine a quanto disposto dall’art. 27 del regolamento in esame si fa presente che, in generale, il dettato dell’articolo opera di fatto un trasferimento delle competenze in materia di attività estrattive dalla Regione all’Ente Parco, salvo poi, al comma 11, ritrasferire tali competenze, all’“autorità concedente” <i>“qualora la figura dell’esercente dell’impianto sia assente”</i>. L’art. 3, comma 1., lett. e) del dell’Allegato “A” (Disciplina di tutela) al D.P.R. 10 marzo 2004 istitutivo del Parco pone tuttavia in capo all’Ente Parco l’autorizzazione dei piani di coltivazione, dismissione e recupero finalizzati alla prosecuzione <i>“fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell’attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate”</i> e non già il ruolo di autorità mineraria. <b><u>L’autorizzazione, la sospensione dell’attività estrattiva, nonché i successivi atti e provvedimenti di diffida alla messa in sicurezza e recupero sono regolamentati dall’art. 8 e successivi della legge regionale n.37/1985 e rientrano nelle competenze dell’Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia. Si prescrive, pertanto, di armonizzare il Piano e le N.T.A. alle prescrizioni normative vigenti e, in particolare, alle attribuzioni di competenze previste.</u></b></p>	<p>Ammissibile con modifiche all’art. 26, c.4, del Regolamento</p>	<p>Art. 26, c.4, del Regolamento:  <i>4. L’Ente pertanto persegue l’obiettivo del recupero ambientale e paesaggistico degli impianti estrattivi e minerari presenti nel territorio del Parco, tenuto conto degli strumenti di pianificazione regionali in materia....</i></p>
<p>In relazione alla presenza di numerosi manufatti all’interno del Parco, nel Piano si è redatta la TAV 18 che individua i <i>“manufatti di interesse architettonico-monumentale”</i> per i quali valgono alcune particolari norme finalizzate alla loro tutela e salvaguardia. <b><u>Non risulta chiaro però se tra i</u></b></p>	<p>Ammissibile</p>	<p>Modifiche già apportate, ex art. 98 delle N.T.A. del PPTR</p>

<p><b><u>manufatti segnalati nella Tav. 18 sono inseriti eventuali manufatti sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii o comunque segnalati e tutelati dal PPTR.</u></b></p> <p><b><u>In questo caso risulterebbe necessario modificare l’art. 18 comma 5 delle NTA che in riferimento a tali manufatti afferma che “ <i>Gli interventi di recupero di tali immobili sono realizzati secondo le norme e le prescrizioni di cui all’allegato “Tipologie e linee guida per il recupero e riuso delle architetture rurali”</i>. Infatti per i manufatti e le aree tutelate dal D.Lgs. 42/2004 e dal PPTR valgono le disposizioni e le misure previste dalle stesse normative. Inoltre si raccomanda di distinguere anche nella stessa TAV 18 e nella relativa legenda, gli immobili vincolati da norme sovraordinate da quelli invece sottoposti a tutela a seguito di analisi e scelte dell’Ente Parco.</u></b></p>		
<p>L’art. 8 comma 3 delle NTA dichiara che il “<i>Piano persegue l’obiettivo di attivare forme di produzione di energia alternativa e derivata da fonti rinnovabili da sviluppare sulle coperture .....</i>”. A tal riguardo però si osserva che sarebbe opportuno meglio specificare alcuni aspetti di tale indirizzo soprattutto in relazione alla zonizzazione del Parco stesso ed ad una maggiore incisività di tale scelta considerati gli eventuali effetti che alcune tipologie di questi impianti possono creare in un ambiente così sensibile.</p> <p>Infatti se per le zone C è chiaramente espresso che “ <i>è ammesso l’utilizzo di elementi architettonici legati all’adozione di tecnologie per il risparmio energetico e all’impiego d energia rinnovabili</i>” (NTA art. 8 comma 10), non altrettanto è esplicitato per le zone A e B né per quelle D.</p>	<p>Ammissibile in parte</p>	<p>Art. 34, c.3, del Regolamento, recante:</p> <p><i>3. L’installazione dei pannelli solari, termici e fotovoltaici è consentita sulle coperture degli edifici e annessi agricoli, a copertura di parcheggi, di pozzi e altri impianti tecnologici.</i></p> <p>È stato così modificato:</p> <p><b><i>3. L’installazione dei pannelli solari, termici e fotovoltaici è consentita sulle coperture degli edifici e annessi agricoli, a copertura di parcheggi, di pozzi e altri impianti tecnologici, <u>la cui superficie non sia superiore a quella della copertura dell’immobile sulla quale i moduli sono collocati.</u></i></b></p>

<p><b><u>Si prescrive, pertanto, di specificare alcune caratteristiche degli impianti di energia da fonti rinnovabile, eventualmente ammessi, quali ad esempio: le tipologie di impianti possibili (fotovoltaici, biomasse ecc), l’eventuale loro posizionamento nel territorio (su suolo o su coperture ecc), la fruizione per autoconsumo o eventuali soglie di produzione, tenendo comunque conto di quanto previsto a riguardo dal Regolamento regionale n. 28/2008.</u></b> Ciò anche in considerazione di quanto previsto nella NTA all’art. 23 comma 3: <i>“Il Piano considera, inoltre, come interventi di attuazione delle sue previsioni (.....) gli interventi per l’efficienza energetica, l’installazione di impianti aziendali per le energie rinnovabili, l’adozione di impianti e dispositivi per la qualificazione ambientale ed energetica dei cicli produttivi delle aziende agro-zootecniche”.</i></p>		
<p><b><u>In relazione agli eventuali interventi edilizi consentiti all’interno del Parco, si sottolinea la necessità di evidenziare nelle NTA, in via preliminare che ogni norma di natura edilizia e urbanistica stabilita dal Piano del Parco non deve essere in contrasto con la normativa specifica di settore e la pianificazione territoriale sovraordinata.</u></b>  <b><u>Si rileva inoltre che il limite del 20% della superficie utile, usato come discriminante per gli ampliamenti di insediamenti esistenti non sempre garantisce il rispetto del limite di ampliamento del 20% della volumetria stabilito dal D.Lgs. 380/2001 e ss.mm.ii. A tal proposito si osserva che sarebbe opportuno meglio definire i commi 6 e 7 dell’art.8 delle NTA. Infatti i due articolati sembrerebbero essere in contrasto tra loro lì dove nel comma 6 si presenta la</u></b></p>	<p>Accolta in parte, con modifiche agli artt. 9, c.3, 6, c.4, 7, c. 5 e 8, c.8 delle N.T.A., all’art. 33 del Regolamento</p>	<p>L’art. 9, c. 3, delle N.T.A.:  <i>Nella sottozona D2 sono consentiti interventi di recupero fino alla ristrutturazione edilizia. Gli interventi di nuova costruzione sono realizzati mediante attuazione diretta condizionata di cui all’art. 2, comma 4, lett. b), fino al raggiungimento di un Iff complessivo pari a 0,05 m3/m2 con lotto minimo d’intervento di 2 ha ed un volume massimo di 1.000 m3;</i>  <i>– nella sottozona D3 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di adeguamento funzionale;</i>  <u>Art. 6, c.4, l’art. 7, c. 5 e l’art. 8, c.8 delle N.T.A. e l’art. 30, c.2 del Regolamento con:</u>  <i>preferendo nella progettazione forme di abitare sostenibile, nonché l’uso di tecniche, di tecnologie costruttive e di materiali propri della bioedilizia.</i>  <u>Art. 33 del Regolamento:</u>  <b>ART. 33 - SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI</b>  <i>1. Ai fini della migliore gestione dei reflui e dei rifiuti urbani e speciali prodotti nel territorio del Parco, il Piano recepisce le disposizioni ed i piani di gestione in materia, in quanto e se applicabili. A tal fine l’Ente, gli organismi e le Amministrazioni competenti in materia concludono appositi</i></p>

<p><b><u>possibilità di ampliamenti di superficie superiori al 20% con la specifica dei relativi parametri edilizi da rispettare e nel comma 7 tra gli interventi consenti per gli insediamenti esistenti vi è l’ampliamento nella misura massima del 20% di superficie.</u></b></p> <p><b><u>Infine si evidenzia che nella zona A è consentito ampliamento dei fabbricati dell’Ente fino al 15% della superficie utile dell’esistente, ma non è specificato un limite massimo di volumetria, o eventuali parametri edilizi che consentirebbero una verifica più efficace dell’eventuale consumo di suolo, o di altri effetti producibili, seppur per fini coerenti con gli obiettivi di tutela del Parco. Pertanto si prescrive di definire con maggiore precisione i limiti volumetrici di eventuali interventi edilizi di tale natura.</u></b></p> <p><b><u>In relazione agli interventi edilizi ammissibili nelle sottozone D2 e D3 si prescrive di specificare che gli interventi di ricostruzione, previa demolizione, debbano conservare la stessa sagoma e volumetria. Sia valutata l’opportunità degli indici di fabbricabilità previsti in relazione agli effetti ambientali di tale incremento di urbanizzazione con particolare riferimento alla sottozona D2.</u></b></p> <p><b><u>In linea generale, inoltre, si prescrive che nelle N.T.A siano previste misure relative a:</u></b></p> <p>✓ <b><u>promozione dell’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” con tutti gli accorgimenti e le tecniche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali privilegiando l’adozione di:</u></b></p> <p>a. <b><u>materiali, componenti edilizi e tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,</u></b></p>		<p><i>accordi.</i></p>
---	--	------------------------

<p>b. <u>interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica, applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici o per gruppi di edifici).</u></p> <p>c. <u>alla definizione della <b>qualità delle tipologie edilizie e dei materiali da costruzione</b> al fine di permettere un’immagine globale (regolarità volumetrica, colore, vegetazione, arredo urbano, illuminazione, insegne, recinzioni, ecc.);</u></p> <p>✓ <b><u>gestione delle acque:</u></b></p> <p>a. <u>per quanto riguarda il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche sia garantita la coerenza con la normativa vigente nazionale (d.lgs 152/2006) e regionale (RR 26 del 9/12/2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”);</u></p> <p>✓ <u>per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue provenienti sia dalle attività produttive che dagli scarichi civili, si richiamano i dettami e i limiti imposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.</u></p>		
<p>In relazione a tutto ciò si osserva che poiché tra gli elementi di criticità o comunque di trasformazione del paesaggio murgiano si inseriscono (pag. 144 – RA) “<i>capannoni industriali diffusi nel territorio</i>” spesso non completati, “<i>ampliamenti o</i></p>	<p>Da verificare in sede di monitoraggio</p>	<p>NESSUNA MODIFICA</p>

<p><i>adeguamenti ai fini produttivi agricoli che comportano spesso l'aggiunta di nuovi corpi edilizi .....”ecc..</i> <b><u>è necessario verificare e monitorare che le misure relative agli interventi edilizi consentiti siano compatibili e non producano effetti ambientali su componenti quali suolo, acqua, rifiuti.</u></b></p>		
--	--	--

**3. Modifiche a seguito della verifica di conformità del Piano del Parco e del Regolamento al P.P.T.R. , D.G.R. n. 176 del 16/02/2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, ai sensi dell'art. 98 delle NTA del predetto Piano.**

Si premette che ai fini di conformare il Piano al PPTR ed al dettato dell’art. 145 del D.Lgs. 42/2004, all’Art. 1 delle N.T.A. e all’art. 1 del Regolamento sono stati aggiunti il comma:

**Le disposizioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) in materia di tutela del paesaggio sono prevalenti sulle disposizioni del presente Piano. Eventuali disposizioni più restrittive contenute nel presente Piano, sono da ritenersi attuative del predetto PPTR.**

**II.I- DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E DEGLI ULTERIORI CONTESTI - TITOLO VI N.T.A. PPTR**

- Beni Paesaggistici (ex atr. 134 Dlgs. 42/2004);
- ulteriori contesti paesaggistici tutelati ai sensi del piano (ex. 143, co.1, lett. e), Dlgs. 42/2004);

**A.1 Struttura idro-geo-morfologica**

COMPONENTI GEO-MORFOLOGICHE PPTR	COMPONENTI GEO-MORFOLOGICHE PPNAM	INDIRIZZI, DIRETTIVE PPTR ART. 51/52 N.T.A.	INDIRIZZI, DIRETTIVE PPNAM ART. 1 e 17 N.T.A. ART. 1 REGOLAMENTO	MODIFICHE APPORTATE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versanti (art. 143, co. 1, lett. e)</li> <li>- Lame e Gravine (art. 143, co. 1, lett. e)</li> <li>- Doline (art. 143, co. 1, lett. e)</li> <li>- Inghiottittoi (art. 143, co. 1, lett. e)</li> <li>- Grotte (art. 143, co. 1, lett. e)</li> <li>- Geositi (art. 143, co. 1, lett. e)</li> <li>- Cordoni dunari (art. 143, co. 1, lett. e)</li> </ul>	<p><b>Tav. 2 CARTA GEOMORFOLOGICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Versanti (art. 143, co. 1, lett. e)</li> <li>- Lame e Gravine (art. 143, co. 1, lett. e)</li> <li>- Doline (art. 143, co. 1, lett. e)</li> <li>- Inghiottittoi (art. 143, co. 1, lett. e)</li> <li>- Grotte (art. 143, co. 1, lett. e)</li> <li>- Geositi (art. 143, co. 1, lett. e)</li> </ul>	<p><b>MISURE DI SALVAGURDIA E DI UTILIZZAZIONE</b></p> <p>ARTT. 53, 54, 55, 56 N.T.A.</p>	<p><b>PRESCRIZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ART. 17, commi 2 e 3, N.T.A.</li> <li>- ARTT. 26, 27, 28 REGOLAMENTO</li> </ul>	<p><b>NESSUNA MODIFICA normativa</b></p> <p>La disciplina di Piano e di Regolamento del Parco, per le componenti non espressamente disciplinate rimanda alle disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti geomorfologiche.</p> <p><b>Modifiche cartografiche:</b></p> <p>La cartografia (Tav. 2) è stata aggiornata ed integrata con le componenti individuate dal PPTR, ricadenti nel territorio del Parco (<u>vedi sez. modifiche cartografiche</u>).</p>



<i>Componenti Idrologiche PPTR</i>	<i>Componenti Idrologiche Piano per il Parco e Regolamento del Parco</i>	INDIRIZZI, DIRETTIVE PPTR ART. 43 / ART. 44	INDIRIZZI, DIRETTIVE PPNAM ART. 1, 17 N.T.A.	MODIFICHE APPORTATE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiumi, torrenti e acque pubbliche (art 142, co.1, lett. c)</li> <li>- Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (art. 143, co. 1, lett. e)</li> <li>- Sorgenti (art. 143, co. 1, lett. e)</li> <li>- Territori contermini ai laghi (art 142, co.1, lett. b)</li> <li>- Zone umide Ramsar (art 142, co.1, lett. I)</li> <li>- Territori costieri ( art. 142, co. 1, lett.a)</li>   <li>- Vincolo idrogeologico (art. 143, co. 1, lett. e)</li> </ul>	<p><b>Tav. 3 CARTA IDROGEOLOGICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiumi, torrenti e acque pubbliche (art 142, co.1, lett. c)</li> <li>- Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (art. 143, co. 1, lett. e);</li> <li>- Reticolo idrografico aggiornato al 04/08/2015 (Carta Idro geomorfologica AdB/Puglia).</li> <li>-pozze d’acqua naturali ed artificiali (censite dall’Ente Parco).</li> </ul> <p><b>Tav. 14 CARTA DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI E DEI PIANI DI ASSETTO IDROGEOMORFOLOGICO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vincolo idrogeologico (art. 143, co. 1, lett. e);</li> <li>-Area a pericolosità frane, inondazioni e rischio (PAI AdB/Puglia e Basilicata);</li> </ul>	ART. 45, 46, 47, 48 N.T.A.	-ART. 17, commi 2 e 3, N.T.A. -ART. 23, 24, 25 REGOLAMENTO	<p><b>NESSUNA MODIFICA normativa</b></p> <p>La disciplina di Piano e di Regolamento del Parco, per le componenti non espressamente disciplinate rimanda alle disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti idrogeologiche. Individua ed introduce altresì una disciplina di tutela relativa alle pozze d’acqua naturali ed artificiali, censite dall’Ente Parco ai fini della loro conservazione e corretta gestione.</p> <p><b>Modifiche cartografiche:</b></p> <p>La cartografia (Tav. 3 e 14) è stata aggiornata ed integrata con le componenti individuate dal PPTR ricadenti nel territorio del Parco, oltre che con quelle del PAI AdB/Puglia e Basilicata e della Carta Idro geomorfologica AdB/Puglia (<u>vedi sez. modifiche cartografiche</u>).</p>
<b>A.2 Struttura Ecosistemica Ambientale</b>				
<i>Componenti Botanico-vegetazionali PPTR</i>	<i>Componenti Botanico-vegetazionali PPNAM</i>	INDIRIZZI, DIRETTIVE PPTR ART. 60 E 61 N.T.A.	INDIRIZZI, DIRETTIVE PPNAM	MODIFICHE APPORTATE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boschi e macchie (art 142, co.1, lett. G)</li> <li>- Area di rispetto dei boschi (art. 143, co. 1, lett. e)</li> <li>- Prati e pascoli naturali (art.</li> </ul>	<p><b>Tav. 06 - UNITA’ ECOSISTEMICHE</b></p> <p><b>Tav. 07 - CARTA DELLA VEGETAZIONE</b></p> <p><b>Tav. 08 - CARTA</b></p>	<p><b>PRESCRIZIONI E MISURE DI SALVAGUARDIA E UTILIZZAZIONE</b></p> <p>ARTT. 62, 63, 64, 65,</p>	<p><b>PRESCRIZIONI</b></p> <p>-ART. 1, 10, 11, 12, 13, 14 N.T.A.</p> <p>-ART. 1, 17, 19, 21, 22, 38</p>	<p>Il Piano ed il Regolamento del Parco, per le finalità di Legge, contemplano già all’interno dei relativi documenti ed elaborati apposita disciplina di tutela e gestione delle componenti vegetazionali di importanza naturalistica, ecologica e di difesa del suolo, e</p>

<p>143, co. 1, lett. e) - Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art. 143, co. 1, lett. e) - Zone umide di Ramsar (art. 142, co. 1, lett. i) - Aree umide (art. 143, co. 1, lett. e)</p>	<p><i>FISIONOMICO-STRUTTURALE DELLA VEGETAZIONE FORESTALE</i> <b>Tav. 09 - CARTA DEI TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO</b></p>	<p>66 N.T.A.</p>	<p>REGOLAMENTO</p>	<p>di ogni ambiente di particolare interesse biologico, nonché degli elementi anche singoli di rilevante valore storico ed estetico. A tal fine si compongono di apposite tavole di approfondimento (tav. 06, 07, 08, 09, 23, 27).</p>
<p><b>Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici PPTR</b></p>	<p><b>Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici PPNAM</b></p>	<p><b>INDIRIZZI, DIRETTIVE PPTR</b> ART. 69 E 70 N.T.A.</p>	<p><b>INDIRIZZI, DIRETTIVE PPNAM</b> ART. 1 N.T.A.</p>	<p><b>MODIFICHE APPORTATE</b></p>
<p>- Parchi e riserve (art. 142, c. 1, lett. F); -Siti di rilevanza naturalistica (ART. 143, C. 1, lett. E); -aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali;</p>	<p><b>Tav. 16 - CARTA DEI VINCOLI AMBIENTALI</b> -Siti di rilevanza naturalistica (ART. 143, C. 1, lett. E); -aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali;</p>	<p><b>PRESCRIZIONI E MISURE DI SALVAGUARDIA E UTILIZZAZIONE</b> ARTT. 71, 72, 73 N.T.A.</p>	<p><b>PRESCRIZIONI</b> ART. 1, 3 e 29 ter, comma 3, del Regolamento</p>	<p><b>modifiche normative:</b> I divieti di cui all'art. 3 del Regolamento del Parco sono conformi alle prescrizioni per i Parchi e le Riserve, a tal fine è stato altresì modificato l'Art. 29 ter, comma 3, del Regolamento: <i>Non è consentito, se non previa valutazione positiva dell'Ente, eliminare o trasformare i beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti, architetture minori in pietra a secco quali: specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane.</i> Che è stato così riformulato: <i>Non è consentito eliminare o trasformare i beni diffusi nel paesaggio rurale con alta valenza ecologica e paesaggistica, quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti, architetture minori in pietra a secco quali: specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane.</i> <b>Modifiche cartografiche:</b> La cartografia è stata aggiornata con le componenti individuate dal PPTR (<u>vedi sez. modifiche cartografiche</u>).</p>

**A.3 Struttura Antropica e Storico Culturale**

<b>Componenti culturali ed insediative PPTR</b>	<b>Componenti culturali ed insediative PPNAM</b>	<b>INDIRIZZI, DIRETTIVE PPTR ARTT.77 E 78 N.T.A.</b>	<b>INDIRIZZI, DIRETTIVE PPNAM ARTT. 1, 18 N.T.A. ART. 1, 29 REGOLAMENTO</b>	<b>MODIFICHE APPORTATE</b>
<p>- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ex 1497/39 e galassini) (art 136)</p> <p>- Zone gravate da usi civici (art 142, co.1, lett. H)</p> <p>- Zone di interesse archeologico (art 142, co.1, lett. M)</p> <p>- Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 143, co. 1, lett. e):</p> <p>a. segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche</p> <p>b. aree appartenenti alla rete dei tratturi</p> <p>c. aree a rischio archeologico</p> <p>- Area di rispetto delle componenti culturali ed insediative;</p> <p>- Città consolidata (art. 143, co. 1, lett. e);</p> <p>- Paesaggi rurali (art. 143, co. 1, lett. e);</p>	<p><b>Tav.13: CARTA DEI VINCOLI PAESAGGISTICI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI</b></p> <p>- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ex 1497/39 e galassini) (art 136)</p> <p>- Zone gravate da usi civici (art 142, co.1, lett. H)</p> <p>- Zone di interesse archeologico (art 142, co.1, lett. M)</p> <p>- Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 143, co. 1, lett. e):</p> <p>a. segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche</p> <p>b. aree appartenenti alla rete dei tratturi</p> <p>c. aree a rischio archeologico</p> <p>- Area di rispetto delle componenti culturali ed insediative;</p> <p><b>Tav.17: CARTA DELLE ARCHITETTURE MILITARI E RELIGIOSE DEL PARCO E DEL SISTEMA DEI CENTRI STORICI LIMITROFI AL PARCO</b></p> <p>-architetture militari e religiose (individuate dal Piano);</p> <p>- Città consolidata (art. 143, co. 1, lett. e);</p>	<p><b>PRESCRIZIONI E MISURE DI SALVAGUARDIA E UTILIZZAZIONE</b></p> <p>ARTT.79, 80, 81, 82, 83 N.T.A.</p>	<p><b>PRESCRIZIONI</b></p> <p>ART. 29 bis</p> <p>Regolamento</p>	<p>Per quanto riguarda le componenti culturali ed insediative il Piano ed il Regolamento del Parco ha previsto apposita disciplina, integrando le stesse con ulteriori beni individuati dal Piano, in particolare: <i>manufatti d’interesse architettonico monumentale e presenze archeologiche</i>, prevedendo per gli stessi apposita disciplina che è stata conformatata a quella del PPTR.</p> <p><b>modifiche normative:</b></p> <p>Ai fini della conformità del Piano ed il Regolamento del Parco al PPTR, sono state apportate alcune modifiche e integrazioni normative e cartografiche, in particolare:</p> <p>- Art. 6, c.3, 4, N.T.A.:</p> <p>3. <i>Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione, ricostruzione, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l’inserimento di elementi dissonanti.</i></p> <p>4. <i>Gli interventi di cui al comma precedente sono finalizzati alla conservazione e al recupero del patrimonio esistente e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali.</i></p> <p><i>Nel caso di recupero di manufatti di proprietà dell’Ente o di cui esso abbia disponibilità, con finalizzato all’erogazione di servizi da parte dell’Ente medesimo, sono consentiti ampliamenti nella misura massima del 15% della superficie utile per una sola volta ed interventi di adeguamento alle norme di</i></p>

	<p><b>Tav.18: CARTA DEL SISTEMA DELLE MASSERIE</b>          - Masserie e Jazzi di interesse architettonico-monumentale (individuati dal Piano)          - Masserie e impianti produttivi -aree appartenenti alla rete dei tratturi (art. 143, co. 1, lett. e);          -aree di rispetto della rete dei tratturi (art. 143, co. 1, lett. e);</p> <p><b>Tav.19: CARTA DELLE PRESENZE ARCHEOLOGICHE</b>          -Presenze archeologiche (individuate dal Piano)          - Zone di interesse archeologico (art 142, co.1, lett. M)          -aree a rischio archeologico;</p>			<p>settore. Il presente comma non si applica ai manufatti di interesse architettonico-monumentale di cui alla Tav.18 del Piano.</p> <p>è stato così riformulato:</p> <p><b>3. Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l’inserimento di elementi dissonanti.</b></p> <p><b>4. Gli interventi di cui al comma precedente sono finalizzati alla conservazione e al recupero del patrimonio esistente e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali, preferendo nella progettazione forme di abitare sostenibile, nonché l’uso di tecniche, di tecnologie costruttive e di materiali propri della bioedilizia.</b></p> <p><b>Nel caso di recupero di manufatti di proprietà dell’Ente o di cui esso abbia disponibilità, con finalizzato all’erogazione di servizi da parte dell’Ente medesimo, sono consentiti ampliamenti nella misura massima del 15% della superficie utile per una sola volta ed interventi di adeguamento alle norme di settore. Il presente comma non si applica ai manufatti di interesse architettonico-monumentale ed alle testimonianze della stratificazione insediativa di cui alla Tav.13 del Piano.</b></p> <p>- Art. 7, c.3, 4 e 5 delle N.T.A.:</p> <p><b>3. Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di restauro conservativo e di</b></p>
--	---	--	--	--

				<p><i>ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione, ricostruzione, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l’inserimento di elementi dissonanti.</i></p> <p><i>4.... Il presente comma non si applica ai manufatti di interesse architettonico-monumentale di cui alla Tav.18 del Piano.</i></p> <p><i>5. Gli interventi di cui al comma precedente garantiscono la conservazione e il recupero del patrimonio esistente, dei materiali e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali di qualità.</i></p> <p>è stato così riformulato:</p> <p><b><i>3. Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l’inserimento di elementi dissonanti.</i></b></p> <p><i>4.... Il presente comma non si applica ai manufatti di interesse architettonico-monumentale ed alle testimonianze della stratificazione insediativa di cui alla Tav.13 del Piano.</i></p> <p><i>5. Gli interventi di cui al comma precedente garantiscono la conservazione e il recupero del patrimonio esistente, dei materiali e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali di qualità, preferendo nella progettazione forme di abitare sostenibile, nonché l’uso di tecniche, di tecnologie costruttive e di materiali propri della bioedilizia.</i></p>
--	--	--	--	--

			<p>- Art. 8, c.9, N.T.A.:</p> <p><i>9. Per i manufatti di interesse architettonico - monumentale di cui alla Tav.18 del Piano, sono solo ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia, con esclusione della demolizione, ricostruzione e dell’ampliamento, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l’inserimento di elementi dissonanti.</i></p> <p>è stato così riformulato:</p> <p><b><i>9. Per i manufatti di interesse architettonico – monumentale e le testimonianze della stratificazione insediativa di cui alla Tav.13 del Piano, si applica la disciplina di cui all’art. 29 ter del Regolamento, sono comunque ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario e dell’ampliamento, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l’inserimento di elementi dissonanti.</i></b></p> <p>- Art. 8, c. 13, N.T.A.:</p> <p><i>13. Ferma restando la disciplina del presente articolo, per le aree ricadenti nel raggio di 2 km dal Castel del Monte (misurate in proiezione orizzontale), il lotto minimo di intervento è di almeno 10 ha e l’Iff = 0,01 mc/mq e H max = 4,00 m.</i></p> <p>È stato così modificato:</p> <p><b><i>13. Ferma restando la disciplina del presente articolo e la disciplina paesaggistica vigente,</i></b></p>
--	--	--	--

			<p><i>per le aree ricadenti nel raggio di 2 km dal Castel del Monte (misurate in proiezione orizzontale), il lotto minimo di intervento è di almeno 10 ha e l'Iff = 0,01 mc/mq e H max = 4,00 m.</i></p> <p>- L' Art. 18, comma 3, delle N.T.A.:</p> <p><i>3. Il Piano persegue la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dei beni paesaggistici, ovvero degli Immobili e aree di notevole interesse pubblico, delle zone gravate da usi civici, delle zone di interesse archeologico.</i></p> <p>è stato così riformulato:</p> <p><b><i>3. Il Piano persegue la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dei beni paesaggistici, ovvero degli Immobili e aree di notevole interesse pubblico, delle zone gravate da usi civici, delle zone di interesse archeologico e delle testimonianze della stratificazione storica.</i></b></p> <p>- L' Art. 29 bis, comma 3, del Regolamento:</p> <p><i>3. Per le zone d'interesse archeologico, di cui alla TAV. 13, e, relativamente all'area direttamente impegnata dalle stesse, non sono consentiti interventi che comportano:</i></p> <p><i>a) omissis</i></p> <p><i>b) omissis</i></p> <p><i>c) arature di profondità tale da interferire con il deposito archeologico e nuovi impianti di colture arboree (vigneti, uliveti, ecc.) che comportino scassi o scavi di buche;</i></p> <p>è stato così riformulato:</p> <p><b><i>3. Per le zone d'interesse archeologico, di cui alla TAV. 13 non sono consentiti interventi che comportano:</i></b></p> <p><i>a) omissis</i></p> <p><i>b) omissis</i></p> <p><b><i>c) arature di profondità superiore a 30 cm,</i></b></p>
--	--	--	---

			<p><i>tale da interferire con il deposito archeologico e nuovi impianti di colture arboree (vigneti, uliveti, ecc.) che comportino scassi o scavi di buche;</i></p> <p>- L' Art. 29 bis, comma 3bis, lett. a), b) c) d) e 3 ter del Regolamento:</p> <p><i>3 bis. Sono consentite, previo nulla osta dell'Ente, solo le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti archeologici, e l'ordinaria utilizzazione agricola dei terreni, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti legittimamente esistenti, nonché la realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti.</i></p> <p><i>3 ter. L'Ente, d'intesa con le Amministrazioni interessate, incentiva la realizzazione di piani, progetti e interventi:</i></p> <p>è stato così riformulato:</p> <p><i>3 bis. Sono consentite, previo nulla osta dell'Ente e preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologica:</i></p> <p><i>a. le attività inerenti allo studio, alla valorizzazione e alla protezione dei reperti archeologici, e l'ordinaria utilizzazione agricola dei terreni;</i></p> <p><i>b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti, la ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di interesse architettonico-monumentale, la realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo a realizzarsi preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, che mantengano, recuperino o ripristinino di tipologie,</i></p>
--	--	--	---



			<p><i>materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l’inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l’uso di tecnologie eco-compatibili;</i></p> <p><i>c) realizzazione di recinzioni e posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, di dimensioni contenute;</i></p> <p><i>d) realizzazione di strutture connesse con la tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico;</i></p> <p><i>e) la realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti.</i></p> <p><i>3. ter. Per le aree a rischio archeologico e per le presenze archeologiche, di cui alla Tav. 19, relativamente all’area direttamente impegnata dalle stesse, che, se non individuata, si ritiene formata da un’area delle larghezza costante di 100 metri dal bene cartografato, preliminarmente all’esecuzione di qualsivoglia intervento che comporti attività di scavo e/o movimento terra, compreso lo scasso agricolo, che possa compromettere il ritrovamento e la conservazione dei reperti, è necessaria l’esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Sovrintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio per il nulla osta.</i></p> <p><i>3 quater. L’Ente, d’intesa con le Amministrazioni ed i soggetti interessati, incentiva la realizzazione di piani, progetti e interventi: ...(omissis).</i></p> <p>- L’art. 29 ter, c. 2, 3, 4, del Regolamento:</p> <p><i>2. Per i manufatti di interesse architettonico-monumentale di cui alla Tav.18 del Piano e relativamente all’area direttamente impegnata dalle stesse, sono consentiti, previo nulla osta</i></p>
--	--	--	--

			<p><i>dell'Ente, le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione delle stesse, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro conservativo e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione, destinati ad attività connesse con la tutela e valorizzazione degli stessi che garantiscano un corretto inserimento paesaggistico, e la normale utilizzazione agricola dei terreni. E' altresì consentita, previo nulla osta dell'Ente, la realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici.</i></p> <p><i>3. Non è consentito, se non previa valutazione positiva dell'Ente, eliminare o trasformare i beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti, architetture minori in pietra a secco quali: specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane.</i></p> <p><i>4. Gli interventi di recupero degli immobili di cui ai commi precedenti sono realizzati secondo le norme e le prescrizioni di cui all'allegato VIII "Tipologie e linee guida per il recupero e riuso delle architetture rurali".</i></p> <p>è stato così riformulato:</p> <p><b>2. Per i manufatti di interesse architettonico-monumentale ed alle testimonianze della stratificazione insediativa di cui alla Tav. 13 del Piano, relativamente all'area direttamente impegnata dalle stesse e fatta salva la disciplina per le zone omogenee di Piano, sono consentiti, previo nulla osta dell'Ente:</b></p> <p><b>a. le attività inerenti allo studio, alla</b></p>
--	--	--	--

				<p><i>valorizzazione e alla protezione delle stesse;</i></p> <p><i>b. gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario;</i></p> <p><i>c. la realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo, a realizzarsi preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti;</i></p> <p><i>E' altresì consentita, previo nulla osta dell'Ente, la normale utilizzazione agricola dei terreni, la realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione dei manufatti, di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici.</i></p> <p><i>3. Non è consentito, eliminare o trasformare i beni diffusi nel paesaggio rurale con alta valenza ecologica e paesaggistica quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti, architetture minori in pietra a secco quali: specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane.</i></p> <p><i>4. Gli interventi di recupero degli immobili di cui ai commi precedenti devono mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici locali, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili. Essi sono destinati ad attività connesse con la tutela e valorizzazione degli stessi che garantiscano un corretto inserimento paesaggistico e sono</i></p>
--	--	--	--	---

				<p><i>realizzati secondo le norme e le prescrizioni di cui all’allegato VIII “Tipologie e linee guida per il recupero e riuso delle architetture rurali”.</i></p> <p><b>Modifiche cartografiche:</b> La cartografia (Tav. 13, 18, 19) è stata integrata ed aggiornata con le componenti individuate dal PPTR, correggendo altresì alcuni errori ed imprecisioni derivanti dallo stesso PPTR (<u>vedasi la sez. modifiche cartografiche</u>).</p>
<b>Componenti dei valori percettivi PPTR</b>	<b>Componenti dei valori percettivi PPNAM</b>	<b>INDIRIZZI, DIRETTIVE PPTR</b> ARTT.86, 87 N.T.A.	<b>INDIRIZZI, DIRETTIVE PPNAM</b>	<b>MODIFICHE APPORTATE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strade a valenza paesaggistica (art. 143, co. 1, lett. e)</li> <li>- Strade panoramiche (art. 143, co. 1, lett. e)</li> <li>- Luoghi panoramici (art. 143, co. 1, lett. e)</li> <li>- Coni visuali (art. 143, co. 1, lett. e)</li> </ul>	<p><b>Tav. 21: CARTA DEGLI ELEMENTI STRUTTURANTI E DEI FATTORI QUALIFICANTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-elementi strutturanti e fattori qualificanti (individuati dal Piano);</li> <li>- Strade a valenza paesaggistica</li> <li>- Strade panoramiche</li> <li>- Luoghi panoramici</li> <li>- Coni visuali</li> </ul>	<b>MISURE DI SALVAGUARDIA E UTILIZZAZIONE</b> ARTT.88 N.T.A.	ART.1, 18, c.4, N.T.A. e ART. 1, 29 TER DEL REGOLAMENTO	NESSUNA MODIFICA
<b>II.II LO SCENARIO STRATEGICO – TITOLO IV N.T.A. PPTR</b>				
<b>SCENARIO STRATEGICO PPTR</b> -Obiettivi generali e specifici dello scenario; -Cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale; -Linee guida	<b>SCENARIO STRATEGICO PPNAM</b> Par. 1.4 SCENARI E STRATEGIE DI GOVERNO TERRITORIALE - relazione generale Par. 5 IDENTIFICAZIONE DEI PROGETTI PRIORITARI - relazione generale	<b>DISCIPLINA PPTR</b> ARTT. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, N.T.A.	<b>DISCIPLINA PPNAM</b> - ART. 21 N.T.A.: <i>Progetti prioritari e progetti speciali</i> ;  - Art. 14, 22, 23 N.T.A. - Par. 1.4 e 5 RELAZIONE GENERALE - <i>Allegato VII- Schede descrittive dei progetti prioritari e dei progetti</i>	<b>MODIFICHE APPORTATE</b> Il Piano in coerenza con i relativi obiettivi strategici e generali del Piano (par. 1.4 Relazione generale), individua una serie d’interventi prioritari nei cinque ambiti tematici individuati: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Natura e conservazione</li> <li>2. Gestione agro-forestale e dei pascoli</li> <li>3. Valorizzazione delle risorse</li> <li>4. Fruizione e sviluppo del territorio</li> <li>5. Gestione delle risorse</li> </ol> Nonché 5 progetti speciali nei settori di valore strategico e che richiedono una approfondita valutazione tecnica

<p>regionali;</p>	<p>- Carta delle attrezzature e dei servizi del Parco;                  - Carta degli interventi sulle risorse naturali, storiche e paesaggistiche;                  - Carta delle azioni strategiche e della rete ecologica territoriale;                  - Allegato VII- Schede descrittive dei progetti prioritari e dei progetti speciali;                  - Allegato VIII- L’architettura rurale nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia: tipologie e linee guida per il recupero e il riuso.</p>		<p>speciali;                  - Allegato VIII- L’architettura rurale nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia: tipologie e linee guida per il recupero e il riuso.</p>	<p>attuativa di intervento e di gestione.                  Detti interventi, in linea con le finalità istitutive di Legge, integrano i progetti territoriali per il paesaggio regionale, che interessano il territorio del Parco, in particolare:                  a) La Rete Ecologica regionale                  b) Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce.</p> <p><b>Modifica normativa:</b>                  Art. 21 delle N.T.A è stato integrato con il comma 4:  <b>4. Al fine di elevare la qualità e la fruibilità sostenibile del paesaggio i progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR integrano i progetti di cui ai commi 2 e 3.</b></p> <p>E’ stato altresì integrato il comma 1 dell’art. 21 con i riferimenti alla Carta delle attrezzature dei servizi del Parco.                  1. Per il raggiungimento delle finalità generali il Piano propone un insieme sistematico di azioni e interventi. Il quadro degli interventi previsto dal Piano è rappresentato nella Carta dei progetti prioritari e nella Carta delle attrezzature e dei servizi del Parco e descritto nelle schede-progetto associate a ciascun intervento o insieme di interventi prioritari (Allegato VIII).</p>
-------------------	---	--	--	---

## MODIFICHE CARTOGRAFICHE

**Le modifiche cartografiche apportate agli elaborati grafici del Piano sono relative sia all’aggiornamento degli shp del PPTR approvato, rispetto a quelli del PPTR adottato. In generale sono stati rimossi gli shp del PUTT/P e sostituiti con gli analoghi del PPTR, oltre a effettuare tutte le modifiche richieste durante la fase delle osservazioni.**


**TAV 02\_geomorfológica\_REV\_2015**, è stato:

- Eliminato reticolo da legenda
- Sostituiti shp PPTR con quelli PPTR 2015
- Indicazione in legenda fonte shp
- Tolto shp vincolo idrogeologico


**TAV 03\_idrogeologica\_REV\_2015** è stato:

- Sostituito shp BP\_142\_C\_150m.shp con quello PPTR 2015
- Corretta la legenda con inserimento voci: siti prioritari, corso d'acqua (4 sottovoci), BP\_Fiumi e torrenti
- Aggiunto UCP\_connesioneRER\_100m.shp da PPTR (6.1.2 Componenti idrologiche)
- Cambiato il colore a BP Fiumi, trasparenza e riposizionamento layer sotto tutti gli altri.
- Aggiunto il reticolo idrografico dell' A.d.B.Puglia trasmesso in data 04/08/2015. A riguardo si precisa:

*Dopo aver eliminato il reticolo proveniente dalla Carta Idrogeomorfologica (in blu nell'immagine 1) dall'area Parco ed averlo sostituito con quello ottenuto dall'AdB Puglia in data 04/08/2015 con lettera n. prot. 0011330 (in verde), è stato sovrapposto anche il reticolo del Bacino del Bradano ricevuto in data 23/06/2015 dalla Dott.ssa Marinella Gerardi (immagine 2):*



**Immagine 1**



**Immagine 2.** Come visibile dall’immagine in alto, il reticolo del Bradano (in rosso) risulta shiftato di circa 200 m rispetto a quello dell’AdB Puglia. Anche riportandolo su ortofoto si nota l’errore:





**Immagine 3.** Considerato che nella mail della Dott.ssa Marinella Gerardi del 23/06/2015 si comunica che lo shp del reticolo del Bradano non è stato approvato ufficialmente dall'AdB Basilicata e che lo stesso è meno preciso di quello dell'AdB Puglia, oltre ad essere shiftato, si ritiene di non riportarlo sugli elaborati cartografici del Piano del Parco dell'Alta Murgia.


**TAV. 13\_Vincoli\_Paesaggistici\_architettonici\_e\_archeologici**, è stato:

- Eliminato Vincolo Idrogeologico poiché già presente su altre tavole
- Eliminato SHP relativo alla tutela dei 150 m acque da PPTR
- Eliminato Vincoli paesaggistici ex L. 431/85 (aree rispetto fiumi)
- Inseriti i manufatti di interesse storico monumentale individuati dall'Ente;

**Confronto VINCOLI PAESAGGISTICI**




Aggiornamento della Dichiarazione di Sintesi – Rapporto Ambientale del Piano per il Parco nazionale dell'Alta Murgia a seguito della espressione del parere motivato giusta Determinazione n. 227 del 24/06/2015 del Dirigente del Servizio Ecologia, BURP. n. 95 del 02/07/2015.



In verde tratteggiato **PUTT\_GALASSO.shp** - Vincolo Paesaggistico ex Decreti Galasso (Atlante SERIE 2 del P.U.T.T./P. della Regione Puglia) e **PUTT\_VINCOLO\_EXL.shp** - Vincolo Paesaggistico ex L. 1497/39 (Atlante SERIE 1 del P.U.T.T./P. della Regione Puglia) presenti su tavole 2010; con bordo verde **BP\_136.shp** - BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico da PPTR approvato 2015.


Sostituiti entrambi con **BP\_136.shp** - BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico

## Confronto USI CIVICI



In rosso puntinato **PUTT\_USI\_CIVICI.shp** - Usi civici (Atlante SERIE 7 del P.U.T.T./P. della Regione Puglia) presente su tavola 2010; in verde acqua **BP\_142\_H** e in viola **BP\_142\_H\_VALIDATE**, entrambi BP - Zone gravate da usi civici da PPTR approvato 2015  
Sostituito con i entrambi con **BP\_142\_H** e **BP\_142\_H\_VALIDATE**

## Confronto TRATTURI



Nel PPTR c'è lo shp UCP\_area\_rispetto\_rete tratturi che non coincide perfettamente con PCT\_TRATTURI\_aree annesse del Piano del Parco. Inoltre il PPTR riporta i tratturi presenti nel territorio di Gravina shiftati rispetto alla reale consistenza del tratturo così come perimetrato dal PCT (Approvazione definitiva delibera del Consiglio Comunale n.3 del 31.07.2008).

**In seguito a confronto con uffici Regione Puglia, sono stati sostituiti tutti gli shp del PCT con lo shp UCP\_area\_rispetto\_rete tratturi.**

- Eliminato shp Vincoli paesaggistici ex L. 431/85 – Zone di rispetto poiché di tratta dell'area buffer di 150 m della rete idrologica.
- Sostituito lo shp contenente vincoli architettonici ed archeologici PUNTI non censiti dal PUTT (Chiazzodda, Casette di Castigliolo, Pulo, Lamalunga 1 e 2, S. Magno, Garagnone e Grotta Nisco) con lo shp BP\_142\_M.shp che contiene i vincoli archeologici POLIGONALI da

Aggiornamento della Dichiarazione di Sintesi – Rapporto Ambientale del Piano per il Parco nazionale dell'Alta Murgia a seguito della espressione del parere motivato giusta Determinazione n. 227 del 24/06/2015 del Dirigente del Servizio Ecologia, BURP, n. 95 del 02/07/2015.

PPTR e con VINCOLI ARCHITETTONICI presenti nel file UCP - Testimonianze della stratigrafia insediativa, corrispondenti a Castel del Monte e al Complesso Medievale e Grotte di Sant'Angelo.

- Inserito shp **corr\_toponimi.shp** contenente due punti per la correzione dei toponimi errati su PPTR. (Vedi allegato **RESOCONTO BENI ARCHITETTONICI**)

**TAV. 14\_vincoli\_idrogeologici\_e\_delle\_servitù\_militari\_REV\_2015** è stato:

- Sostituito shp UCP\_Vincolo idrogeologico con quello PPTR 2015 + indicazioni in legenda
- Tolti i vincoli militari, già presenti sulla tavola 22\_Interferenze e criticità,
- Caricato servizio wms del PAI dell'AdB Puglia e shp 2014 e 2015 del PAI dell'AdB Basilicata.
- Cambiato il nome della tavola in **VINCOLO IDROGEOLOGICO E PIANI DI ASSETTO IDROGEOMORFOLOGICO**

**TAV. 16\_vincoli\_ambientali\_REV\_2015**, è stato:

- Verificata presenza eventuali aree annesse da PPTR. Non ve ne sono sul Parco.
- Inserito shp BP Parchi (Parco Ofanto differente) + UCP\_rispetto\_parchi\_100m + UCP – Siti di rilevanza naturalistica tematizzato in base a SIC e ZPS

**TAV. 17\_architett\_militari\_religiose\_e\_sist centri storici\_REV\_2015**, è stato:

- Sostituito shp ...Architetture\_militari\_e\_religiose.shp con quello aggiornato in base a confronto PPTR.
- Aggiunto UCP – Città consolidata
- Cambiata simbologia beni architettonici non monumentali

**TAV. 18\_sistema\_delle\_masserie**, è stato:

- Inserito shp POLIGONALE ...Beni\_archMON\_Parco\_pol.shp come Masserie e Jazzi di interesse architettonico-monumentale (Vedi allegato RESOCONTO BENI ARCHITETTONICI)
- Inserito shp PUNTUALE ...Beni\_ArchNONMon\_NOPPTR.shp tematizzato come Masserie e Impianti produttivi (Vedi allegato RESOCONTO BENI ARCHITETTONICI).
- Clippato UCP\_stratificazione\_insediativa\_rete\_tratturi.shp su rettangolo tavola e tematizzato in base a denominazione compresa area di rispetto

**TAV. 19\_presenze\_archeologiche\_del\_parco** sono stati:

- Aggiornati shp PPTR 2015

**TAV.21\_elementi\_strutturanti\_fattori\_qual\_REV\_2015.**, è stata:

- Aggiornata con UCP\_luoghi panoramici.shp, UCP\_strade panoramiche.shp, UCP\_strade valenza paesaggistica.shp del PPTR approvato 2015.

**26C\_ CARTA DELLA ZONIZZAZIONE** si è proceduto:

- alla riclassificazione dell'**area di sedime delle fondazioni dei capannoni**, siti in parte sulla p.lla 133 ed in parte sulla p.lla 132 del fg. 5, dell'agro di Gravina in Puglia, da Zona B a Zona C.

**26d\_ CARTA DELLA ZONIZZAZIONE**, si è proceduto:

- alla riclassificazione delle p.lle 262, 266, 267, 268, 277, 276, 279, 264, 272, 273, 274, 269, 270, 271, 263, 265 e parte delle p.lle 40 e 261 (queste ultime fino alla strada di accesso alla masseria) del fg. 101 e del complesso aziendale attivo, censito allo stesso foglio, p.lla 339, da Zona B a Zona C;
- alla riclassificazione delle p.lle 129 e 323 del fg. 9, in agro di Santeramo in Colle, da Zona A a Zona B.

## RESOCONTO BENI ARCHITETTONICI

Nell’aggiornamento degli elaborati cartografici del Piano del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e nella procedura di conformità al PPTR sono stati confrontati gli shp realizzati durante la fase di redazione (2010) con quelli del PPTR approvato 2015.

### **Confronto tra UCP\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali.shp e BENI\_ARCHMON\_PARCO (punti) – BENI NON CENSITI dal PPTR**

1. Creazione nuovo strato informativo Beni\_archMON\_Parco\_pol.shp contenente 19 poligoni dei beni architettonico-monumentali presenti nel Piano del Parco ma non censiti dal PPTR.

Lo shp Beni\_archMON\_Parco\_pol.shp è stato inserito con la denominazione di Masserie e Jazzi di interesse architettonico-monumentale nella tavola 18 sistema delle masserie REV 2015.mxd

2. Verifica denominazioni dei beni contenuti sia nel Piano del Parco che nello strato informativo UCP\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali.shp



È stato creato un nuovo shp (**corr\_toponimi.shp**) in cui sono state inserite le denominazioni corrette di due beni già censiti dal PPTR:

- Madonna del Sabato (erroneamente indicata dal PPTR come Madonna del Sabto)
- Masseria Patanicchio (erroneamente indicata dal PPTR come Masseria Paglialunga)



Lo stesso shp è stato inserito con label nella tavola TAV. 13 Vincoli Paesaggistici architettonici e archeologici in modo che il toponimo corretto sia evidente.

Aggiornamento della Dichiarazione di Sintesi – Rapporto Ambientale del Piano per il Parco nazionale dell'Alta Murgia a seguito della espressione del parere motivato giusta Determinazione n. 227 del 24/06/2015 del Dirigente del Servizio Ecologia, BURP. n. 95 del 02/07/2015.



3. Verifica delle aree annesse ai beni contenuti nel PPTR. In alcuni casi sono solo buffer di 100 m, in altri casi sono ritagliati sulla proprietà e su strada, in altri ancora l'area annessa non è disposta su tutti i lati come per i seguenti beni:

- Masseria Martucci
- La Chiazzodd
- Jazzo Santa Chiara Piccola
- Jazzo del Pulo
- Jazzo di Griffi



Ma è stato verificato che le porzioni di area annessa mancanti si sovrappongono alle aree contenute in UCP\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico.shp pertanto si decide di non intervenire.




### Confronto tra UCP\_stratificazione\_insediativa\_siti storico culturali.shp e BENI\_ARCHNONMON\_PARCO (punti) – BENI CENSITI dal PPTR

1. Verifica Denominazione e localizzazione dei beni contenuti sia su Piano del Parco (MA considerati NON Monumentali) e PPTR.
  - Jazzo Ventolafana. La localizzazione di Jazzo Ventolafana è errata su PPTR (FID 389), mentre il punto del Piano del Parco è decentrato rispetto al bene. Si procede a riportare il bene (perimetrandolo su ORTOFOTO dato che il catastale non coincide) sul file Beni\_archMON\_Parco\_pol.shp, in modo che lo Jazzo sia visibile, ma la tutela del PPTR non venga alterata.



- Podere Solagne. Sul PPTR è indicata un’area adiacente alla Masseria Fortificata, indicata come villaggio risalente al neolitico. Si decide di perimetrare il bene includendolo tra le masserie di interesse architettonico-monumentale.




- Masseria Monaco Piccolo. Sul PPTR è indicata un’area che sembra abbandonata e diruta, mentre il Piano del Parco riporta un punto a metà tra quell’area e una zona dove vi sono tre edifici. Viene perimetrata l’area a nord su Beni\_archMON\_Parco\_pol.shp





- Masseria Cervone Piccolo: Il PPTR tutela forse solo lo Jazzo, mentre il Piano del Parco indica un punto sul complesso della Masseria. Si decide di inserire la masseria su Beni\_archMON\_Parco\_pol.shp



Aggiornamento della Dichiarazione di Sintesi – Rapporto Ambientale del Piano per il Parco nazionale dell'Alta Murgia a seguito della espressione del parere motivato giusta Determinazione n. 227 del 24/06/2015 del Dirigente del Servizio Ecologia, BURP. n. 95 del 02/07/2015.

- Masseria Ceraso Nuova. Il PPTR individua una vasca d'acqua mentre il Piano del Parco posiziona il punto su una zona edificata. Si decide di inserire la masseria su Beni\_archMON\_Parco\_pol.shp




- Posta Parco della Murgia. Il PPTR tutela un'area, mentre il Piano del Parco individua un edificio non inserito nel vincolo ma solo nell'area annessa. Viene corretto lo shp puntuale del Parco.



Aggiornamento della Dichiarazione di Sintesi – Rapporto Ambientale del Piano per il Parco nazionale dell'Alta Murgia a seguito della espressione del parere motivato giusta Determinazione n. 227 del 24/06/2015 del Dirigente del Servizio Ecologia, BURP. n. 95 del 02/07/2015.

- Posta Tandoi: Il PPTR tutela un'area, mentre il Piano del Parco individua un edificio non inserito nel vincolo ma solo nell'area annessa. Viene corretto lo shp puntuale del Parco.



Aggiornamento della Dichiarazione di Sintesi – Rapporto Ambientale del Piano per il Parco nazionale dell'Alta Murgia a seguito della espressione del parere motivato giusta Determinazione n. 227 del 24/06/2015 del Dirigente del Servizio Ecologia, BURP. n. 95 del 02/07/2015.

2. Dopo il controllo dei beni presenti sia su PPTR che sul Piano del Parco è stato creato un file **Beni\_ArchNONMon\_NOPPTR.shp** contenente 199 punti dei beni architettonici NON monumentali presenti sul Piano del Parco ma non censiti dal PPTR. Tali beni rimarranno definiti da un punto e dalla denominazione.

**Tale shp è stato inserito con la denominazione di MASSERIE E IMPIANTI PRODUTTIVI nella tavola 18\_sistema\_delle\_masserie\_REV\_2015.mxd**

### **Confronto tra UCP\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali.shp e Architetture\_militari\_e\_religiose.shp (punti) – BENI CENSITI dal PPTR\_INCONGRUENZE**

- Torre Cannoni è censita dal PPTR come Masseria Cannoni, ma individua un altro bene. La torre in realtà è posta a destra della masseria e pertanto viene spostato il punto dello shp Architetture\_militari\_e\_religiose.shp.



- Santuario Santa Maria degli Angeli. Il punto riportato sullo shp del Piano del Parco è posizionato nel nulla. Si decide di riposizionarlo sul complesso ecclesiastico.



Aggiornamento della Dichiarazione di Sintesi – Rapporto Ambientale del Piano per il Parco nazionale dell’Alta Murgia a seguito della espressione del parere motivato giusta Determinazione n. 227 del 24/06/2015 del Dirigente del Servizio Ecologia, BURP. n. 95 del 02/07/2015.



- Torre Ferlizza coincide con Masseria Torre Ferlizza riportata sul PPTR. Viene eliminato il punto dallo shp del Parco.



- La Chiesa di San Magno, il Battesimale di Belmonte, la Chiesa di Sant’Elia sono inclusi tra i beni del PPTR, per cui si decide di tenere i punti di cappelle, chiese e altro che sono già su PPTR ma come complesso architettonico di maggiore dimensioni.
- Cimitero di Minervino Murge. Il punto dello shp del Piano del Parco è posizionato fuori dal bene. Si decide di spostarlo nel baricentro dello stesso.

Aggiornamento della Dichiarazione di Sintesi – Rapporto Ambientale del Piano per il Parco nazionale dell'Alta Murgia a seguito della espressione del parere motivato giusta Determinazione n. 227 del 24/06/2015 del Dirigente del Servizio Ecologia, BURP. n. 95 del 02/07/2015.



**Rispetto a quanto dettagliatamente sopra descritto l'autorità precedente rileva quanto segue:**

la dichiarazione di sintesi in oggetto è parte integrante del Rapporto Ambientale.

**Dichiarazione di recepimento**

La presente dichiarazione è trasmessa, unitamente alla documentazione di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. all'organo competente in ordine all'approvazione del Piano.

Una copia del presente atto è trasmessa all'autorità competente Regione Puglia – Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i..